



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Diritto civile e procedura civile

Codice delle obbligazioni: revisione del diritto in materia di prescrizione

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Giugno 2012

1 Osservazioni generali

Il Consiglio federale ha avviato il 30 agosto 2011 la procedura di consultazione sull'avamprogetto dell'agosto 2011 di revisione del Codice delle obbligazioni¹ (diritto in materia di prescrizione) che è durata fino al 30 novembre 2011. Sono stati invitati a prendervi parte il Tribunale federale svizzero, i Cantoni, i partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale e altre organizzazioni interessate.

23 Cantoni, 5 partiti politici e 69 organizzazioni hanno inoltrato il loro parere. Hanno inoltre inviato un parere anche altri 6 partecipanti. In totale sono stati espressi 103 pareri che sono oggetto della presente valutazione.

Hanno espressamente rinunciato a presentare un parere i Cantoni di Nidvaldo e Zugo, il Partito cristiano sociale PCS, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), agriss, la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e l'Unione delle città svizzere (UCS).

2 Repertorio dei pareri presentati

Vedi allegato.

3 Valutazione generale dell'avamprogetto

3.1 Valutazione complessiva

Nel complesso la revisione proposta è stata espressamente o prevalentemente approvata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Con l'eccezione del Cantone di Basilea Campagna, tutti i Cantoni che hanno risposto alla consultazione hanno complessivamente accettato il progetto (AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH). Quest'ultimo è stato valutato positivamente anche dall'insieme dei partiti che hanno risposto alla consultazione (PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC). Anche la maggioranza delle 34 organizzazioni partecipanti ha espresso una valutazione generale positiva (asbestopfer.ch, ASA, ASP, bfu, economiesuisse, electrosuisse, FER, FRC, FHS, HEV, KBK, sicsvizzera, RoadCross, USD CR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, SKS, ASI, OSP, CSI, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni GE, UNIL, USIC, VAO, VGS, UTP).

21 organizzazioni hanno invece dato una valutazione prevalentemente negativa del progetto nella sua forma attuale e lo hanno complessivamente respinto (USI, costruzionesvizzera, Centre patronal, GDS, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Forum PMI, FSA, SSIC, USS, USAM, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, Uni FR, VSKF, USIE, VSI).

Per quanto concerne i partecipanti non ufficiali alla consultazione, uno di loro (Pichonnaz) ha chiaramente approvato il progetto mentre un altro si è espresso in modo chiaramente negativo (Honsell).

¹ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

Gli altri pareri si limitano almeno in parte a esaminare determinati aspetti o punti specifici del progetto e non se ne evince una valutazione complessiva chiara.

32 Pareri generali

321 Procedura

La maggioranza dei partecipanti non ha formulato alcuna osservazione positiva o negativa quanto alla procedura della revisione.

Diversi partecipanti hanno invece criticato il fatto che non è stata istituita una commissione di esperti per l'elaborazione dell'avamprogetto, poiché nella sua forma attuale quest'ultimo rappresenta un progetto legislativo con grandi implicazioni e significato (economiesuisse, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, USIC, USIE). Secondo economiesuisse il progetto non ha carattere urgente. Alcuni partecipanti sottolineano l'importanza di un'ampia base di consensi (costruionesvizzera, holzbau schweiz, ASIPG, USM/SMU, SZFF).

Diversi partecipanti hanno deplorato la mancanza nel rapporto esplicativo di maggiori approfondimenti quanto alle ripercussioni, alle conseguenze e ai costi della revisione proposta dall'avamprogetto (SG, ZH; ASA, costruionesvizzera, Forum PMI, USAM, SZFF, Fiduciari Suisse). Inoltre, i forti costi occasionati dal prolungamento dei termini di prescrizione avrebbero dovuto essere identificati e resi noti nell'ambito di una valutazione delle conseguenze giuridiche della normativa proposta (ASA).

Numerosi partecipanti hanno infine criticato il fatto che la revisione delle disposizioni sul diritto di garanzia per i difetti² sia stata portata a termine durante l'elaborazione del presente progetto e hanno deplorato l'insufficiente coordinamento dei due progetti di revisione (GR; ASA, costruionesvizzera, FHS, holzbau schweiz, SIA, SSIC, USS, SWICO, SZFF, USIC, USIE) (in proposito cfr. anche sotto n. 62).

322 Pareri generali sull'avamprogetto e sul rapporto

Numerosi partecipanti hanno presentato osservazioni quanto alle formulazioni impiegate nell'avamprogetto e nel rapporto proponendo diversi adeguamenti, modifiche e formulazioni alternative.

Diversi partecipanti hanno criticato il progetto ritenendo che deve essere complessivamente rielaborato perché incompleto, prematuro e in parte poco chiaro (economiesuisse, USAM, Fiduciari Suisse, USIE, Uni FR). Uno dei partecipanti ha invece criticato la mancanza di chiarezza terminologica e concettuale del progetto e il suo disordine (Honsell). Un altro partecipante ritiene esagerate o troppo vaghe le modifiche proposte (VD).

323 Pareri generali sulla necessità di revisione del diritto in materia di prescrizione

Una forte maggioranza dei partecipanti ha riconosciuto la necessità di una revisione del diritto in materia di prescrizione (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; ASA, asbestopfer.ch, ASP, bfu, GDS, economiesuisse, electrosuisse, FRC, FHS, HEV, KBK, sicsvizzera, ODA GE,

² 06.490 Iv.Pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 CO» e 07.497 Iv.Pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)»; cfr. FF 2012 3063 (la data di entrata in vigore non è ancora stata stabilita).

RoadCross, USDCCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, CSI, SUIISA, Suva, SVA, Creditreform, ASM, SWICO, SwissBanking, Syna, TCS, Uni FR, Uni GE, UNIL, UP, USIC, VAO, VGS, VSI, UTP; Pichonnaz).

Soltanto 16 partecipanti hanno espressamente dichiarato di essere contrari a una revisione totale (BL; USI, costruzioni svizzera, Centre patronal, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, FSA, USS, SSIC, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, USIE; Honsell). È stato criticato il fatto che la richiesta della mozione³ su cui si fonda il progetto non è stata adempiuta, anche se avrebbe potuto e dovuto essere realizzata con una revisione meno approfondita (BL; costruzioni svizzera, FSA, USS, USAM, Fiduciari Suisse). Viene messa in dubbio la necessità di compiere una revisione completa del diritto in materia di prescrizione (USI, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, USM/SMU, Swissmem, SZFF, Fiduciari Suisse, USIE). Di conseguenza numerosi partecipanti, piuttosto che una revisione totale con ripercussioni difficilmente prevedibili, avrebbero preferito un perfezionamento del diritto in materia di prescrizione mediante l'introduzione di adeguate distinzioni (costruzioni svizzera, SSIC, USIE; Honsell). L'avamprogetto è stato inoltre criticato perché tende a unificare il diritto della prescrizione proprio per aspetti che richiedono normative differenti (Centre patronal).

324 Pareri generali sui fondamenti della revisione

Una maggioranza di partecipanti ha approvato gli obiettivi centrali della revisione (AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SO, VS; PPD, PLR; ASP, GDS, economie suisse, electrosuisse, FER, FHS, HEV, sicsvizzera, RoadCross, SGHVR, OSP, SUIISA, Suva, ASM, SwissBanking, TCS, Uni GE, UNIL, VAO, UTP; Pichonnaz).

Il progetto è considerato particolarmente ambizioso, nella misura in cui si propone di unificare il diritto in materia di prescrizione nel diritto privato (JU; Uni FR). Un partecipante ha fatto notare che gli obiettivi centrali della revisione (l'allungamento dei termini di prescrizione e il consolidamento della certezza del diritto) sono in conflitto tra loro (FER). Numerosi altri partecipanti hanno osservato che in generale i termini di prescrizione non dovrebbero essere abbreviati e moltiplicati ma piuttosto allungati e unificati (PS; asbestopfer.ch, GDS, USS, SKS, UP; Döbeli).

Tra gli aspetti positivi della revisione è stato fatto notare il chiarimento, rispettivamente la soppressione delle incertezze del diritto vigente (AG, AR, BE, FR, GR, NE, OW, VS, ZH; PLR, PS, UDC; FER, USDCCR, SGHVR, Creditreform, UNIL, UTP). Tuttavia, secondo UNIL anche le nuove normative saranno indubbiamente fonte di nuove incertezze. Di conseguenza, numerosi partecipanti temono che la revisione prevista sarà fonte di problemi giuridici e interpretativi, ragion per cui sarebbe più opportuno effettuare una revisione limitata e mirata (Commercio Svizzera, Swissmem; Honsell).

Mentre un partecipante giudica l'avamprogetto molto favorevole ai debitori (SVA), secondo due altri partecipanti esso indebolisce sotto diversi aspetti la posizione dei creditori (VSKF, VSI).

325 Ulteriori punti non affrontati nell'avamprogetto

Diversi partecipanti si sono espressi sul rapporto tra la durata del termine di prescrizione e l'obbligo di conservare gli atti (PLR; USI, ASA, costruzioni svizzera, economie suisse, FMH, H+, Forum PMI, USAM, ASI, Creditreform, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI). Diversi pareri hanno deplorato che, se la sua durata è portata a 30 anni, il termine di prescrizione

³ Mozione 07.3763 CAG-N «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile»

massimo cessa di corrispondere alla durata dell'obbligo di conservare gli atti secondo l'articolo 962 CO; i medesimi pareri hanno inoltre rilevato con toni critici che l'avamprogetto non affronta questa problematica (USI, Forum PMI, SwissBanking). Per coerenza la corrispondenza tra obbligo di conservare gli atti e prescrizione dovrebbe essere mantenuta (USI). Da ciò dipendono anche situazioni e problemi complessi per quanto concerne le prove, che non sono stati sufficientemente approfonditi (Forum PMI). Diversi partecipanti lamentano la mancanza di un'attenta analisi delle difficoltà probatorie cagionate dall'allungamento dei termini di prescrizione (costruionesvizzera, Forum PMI).

Diversi partecipanti hanno inoltre fatto osservazioni e proposte sui seguenti punti non affrontati né nell'avamprogetto né nel rapporto:

- è stata criticata la mancanza di qualsivoglia spiegazione nel rapporto quanto alla proposta liberalizzazione dei termini di prescrizione e alla loro conseguente abbreviazione; siffatta abbreviazione è contraria al mandato del Consiglio federale nonché alle normative straniere (GDS);
- un partecipante deplora esplicitamente che il progetto non contenga alcuna disposizione specifica a tutela delle parti più deboli (FRC);
- due partecipanti hanno suggerito di adeguare e prolungare nell'ambito della presente revisione anche i termini dell'azione di nullità, dell'azione di riduzione e della petizione d'eredità secondo gli articoli 521, 533 e 600 CC (USDCR, USC);
- è stato proposto di adeguare anche l'articolo 61 CO per quanto concerne i danni alle persone. Infatti, questa normativa produce una disparità di trattamento ingiustificata in dipendenza del fatto che l'azione sia data nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico o di un rapporto di diritto privato («Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l'esercizio di un'industria o cagionano danni alle persone»; OSP);
- un partecipante fa riferimento alla revisione in corso dell'articolo 37m della legge sulle banche che intende regolare la problematica degli averi non rivendicati per lunghi periodi poiché il diritto vigente non prevede la prescrizione di questi crediti (SwissBanking);
- è nuovamente stato deplorato che non sia stata portata avanti l'idea della revisione del diritto della responsabilità civile (SGHVR, OSP);
- due partecipanti hanno proposto di migliorare il coordinamento con la revisione attualmente in corso della legge sul contratto d'assicurazione (LCA)⁴, poiché è fondamentale che la copertura dell'assicurato e la sua pretesa siano di uguale durata (TCS) e a tale riguardo hanno in particolare proposto un adeguamento dell'articolo 46 LCA (UNI FR);
- un partecipante ha proposto di tenere esplicitamente conto del progetto di diritto comune europeo della vendita⁵ (SGHVR).

4 Pareri sulla revisione (punti centrali)

41 Unificazione dell'insieme del diritto in materia di prescrizione

411 Idea dell'unificazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva in linea di massima l'idea dell'unificazione del diritto in materia di prescrizione (GR, NE, SO, TG, TI, VS; PPD, PLR, I

⁴ Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA; RS 221.229.1)

⁵ Proposta della Commissione europea dell'11 ottobre 2011 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM [2011] 635 def.)

Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, ASA, ASP, economiesuisse, electrosuisse, FHS, HEV, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SKS, ASI, OSP, CSI, SUIZA, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Uni GE, UNIL, VGS; Pichonnaz).

Numerosi partecipanti hanno però espresso (anche) alcune riserve. Vi è chi, nell'interesse della certezza del diritto, ha auspicato una moderata unificazione dei termini di prescrizione attuali, a condizione che un attento esame delle singole disposizioni riveli che ne deriverebbero vantaggi significativi (VD, economiesuisse). Come finora dovrebbe poter essere possibile prevedere eccezioni alla regola fondamentale (economieuisse, Forum PMI, FHS). Due partecipanti hanno proposto che nel diritto svizzero vi siano al massimo quattro diversi termini di prescrizione e che possano essere adeguati nei contratti; oltre a un termine relativo di 3 anni e a un termine assoluto di 10 anni, dovrebbe esservi anche un termine di 20 anni per determinati crediti come il credito riconosciuto nell'attestato di carenza di beni o i crediti per i danni alle persone, nonché un termine di 30 anni in caso di reati per i quali è comminata la pena detentiva a vita, mentre in alcuni casi dovrebbe essere prevista l'imprescrittibilità (USDCR, USC/SBV/USP). Diversi partecipanti hanno invece proposto di operare l'unificazione distinguendo le pretese contrattuali dai crediti extracontrattuali (asbestopfer.ch, FSA, Creditreform, UP; Döbeli). FRC ha infine deplorato che la revisione proposta tende quasi a impedire l'auspicabile unificazione del diritto in materia di prescrizione.

Una considerevole minoranza di partecipanti ha tuttavia rifiutato nel complesso l'idea di unificare l'intero diritto in materia di prescrizione (BL; asbestopfer.ch, Centre patronal, holzbau schweiz, FSA, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE, VSI; Honsell). La sola volontà di unificazione non costituisce una giustificazione sufficiente e il rapporto non ne dimostra la necessità (holzbau schweiz, FSA, ASIPG, SZFF). Per stabilire se e in quale misura le normative vigenti vadano modificate e unificate, va compiuto un esame approfondito della tematica, altrimenti potrebbero rimanere dei dubbi sulla necessità della revisione (holzbau schweiz, SZFF, USIE). L'avamprogetto di unificazione potrebbe essere fonte di nuove incertezze giuridiche (USAM, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse). Nel contempo, molti partecipanti dubitano che i duplici termini aiutino a semplificare la situazione nel diritto dei contratti (Centre patronal, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, SZFF, Fiduciari Suisse); BL propone invece di modificare l'articolo 60 CO e le pertinenti leggi speciali estendendo a 2 anni il termine relativo e introducendo un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. Per altri partecipanti, vi sono buoni motivi di assoggettare a normative diverse la prescrizione dei crediti contrattuali e quella dei crediti derivanti da reati (asbestopfer.ch, Centre patronal, UP; Honsell).

412 Oggetto e portata della revisione

Alcuni partecipanti sottolineano che lo scopo dell'unificazione non va perseguito in assoluto e che occorre in particolare tenere conto della protezione della parte contrattuale più debole (TI; costruzionesvizzera). L'unificazione completa non affronta sufficientemente le particolarità delle singole normative (costruzionesvizzera). Di per sé, la soppressione dei divergenti termini di prescrizione vigenti non appare essenziale (VD). L'oggetto della revisione dovrebbe essere la riduzione del numero dei termini di prescrizione divergenti e dovrebbe essere fissato un momento comune per la decorrenza dei termini (Pichonnaz).

L'adeguamento delle disposizioni sulla prescrizione contenute nelle altre leggi è ritenuto ragionevole (TG, PS). Occorre svolgere un'analisi approfondita di tutte le regole in materia di prescrizione nel diritto privato (economieuisse). Diversi partecipanti hanno criticato il fatto che l'avamprogetto non intende o non può abrogare o adeguare tutte le disposizioni in materia di prescrizione contenute nelle leggi speciali, ma in parte non è chiaro o non si riesce

a capire se ciò sia frutto di un'intenzione o di una svista (FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR).

413 Ripercussioni sul diritto pubblico e sul diritto cantonale

AG è del parere che nell'ambito della revisione del diritto federale sarebbe stato necessario esaminare e adeguare anche il diritto cantonale in materia di prescrizione. H+ ritiene che non dovrebbe esservi una differenza eccessiva tra i termini di prescrizione del diritto pubblico e quelli del diritto privato. Numerosi partecipanti hanno chiesto, oltre alla revisione della normativa di diritto privato sulla prescrizione, anche la modifica e l'unificazione dei termini di prescrizione nel diritto penale (USDCR, USC/SBV/USP).

42 Duplici termini

L'idea d'istituire duplici termini per tutti i crediti, vale a dire un termine relativo di prescrizione breve e un termine di prescrizione assoluto più lungo, ha dato luogo a valutazioni controverse e nel complesso ha diviso i partecipanti alla consultazione.

Una parte dei partecipanti ha chiaramente approvato i duplici termini (BS, GR, NE, SO; PPD, I Verdi, UDC; ASA, economiesuisse, electrosuisse, HEV, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, ASI, SUISA, ASM, Uni GE). Non si vede per quale ragione la prescrizione non debba essere disciplinata in modo uniforme sulla base dei duplici termini (GR), che non ledono in alcun modo la certezza del diritto (NE; Uni GE). Secondo ODA GE questo sistema permette anche di trovare soluzioni soddisfacenti delle controversie contrattuali e corrisponde a una tendenza internazionale. L'UDC ha chiesto che il sistema si applichi a tutti i crediti del diritto privato e per quanto possibile anche ai crediti di diritto pubblico. Nel contempo, ASA ha fatto notare che occorre una definizione chiara di tutti i fatti che fanno decorrere il termine. Verrebbe così a cadere la constatazione pregiudiziale della natura giuridica della pretesa, il che è molto positivo (ASI). Uni GE ha osservato che la riduzione di determinati termini di prescrizione in seguito ai duplici termini corrisponde anche a una tendenza generale.

Per contro, molti partecipanti criticano il fatto che i duplici termini si applichino anche al diritto contrattuale (BL; asbestopfer.ch, costruzioniesvizzera, Centre patronal, holzbau schweiz, FSA, SSIC, USAM, SIA, Schleudertraumaverband, ASIPG, USM/SMU, Creditreform, Syna, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIC, USIE, VSI; Döbeli, Honsell). La maggioranza di questi partecipanti ha chiesto che sia mantenuto il termine attuale di 10 anni e che, come finora, decorra dall'esigibilità del credito (asbestopfer.ch, holzbau schweiz, FSA, USAM, Schleudertraumaverband, Creditreform, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE; Döbeli). Un sistema con termini di prescrizione relativi e assoluti non è giustificato (asbestopfer.ch, Centre patronal, Schleudertraumaverband, Creditreform, Syna, UP, Döbeli) o è inadeguato (costruzioniesvizzera, Centre patronal; Honsell) per i contratti, in quanto manifestazione concorde di una reciproca volontà. Tale sistema è evidentemente sbagliato, poiché il vincolo tra la prescrizione e la conoscenza del danno o del suo autore si giustifica soltanto per le pretese basate su reati (Honsell). Per quanto concerne le pretese contrattuali occorre continuare a fondarsi soltanto sull'esigibilità del credito (asbestopfer.ch, UP; Döbeli). Alcuni partecipanti hanno rifiutato l'idea dei duplici termini per i crediti contrattuali, nella misura in cui tale sistema riduce i termini di prescrizione, senza contribuire alla certezza del diritto e rendendo la situazione più caotica (OW; asbestopfer.ch, Centre patronal, GDS, FSA, Swissmem, UP, VSI). Un tale sistema non sarebbe praticabile (holzbau schweiz, ASIPG, SZFF, USIE) e complicherebbe l'applicazione del diritto (Schleudertraumaverband, Syna). Centre patronal state rifiuta tutte le modifiche che esulano dall'ambito della prescrizione in senso proprio. Secondo GDS e FSA non si scorge il motivo della prevista riduzione dei termini che non è comunque giustificata dalla sola finalità di unificazione. FSA ritiene che i

termini di prescrizione attualmente in vigore nel diritto dei contratti siano assolutamente affidabili e non sarebbe giustificato, né auspicabile, ridurli ulteriormente; le addotte incertezze del diritto non sussistono e un cambiamento di paradigma come quello prospettato non è opportuno nemmeno in una prospettiva di diritto comparato. Nemmeno la possibilità di rinunciare alla prescrizione permette di ovviare agli svantaggi del sistema dei duplici termini (Schleudertraumverband, Syna). Honsell sottolinea che l'attuale termine relativo previsto nel diritto in materia di indebito arricchimento è concettualmente errato (e va pertanto soppresso) e fa inoltre riferimento alla riforma del diritto in materia di prescrizione portata a termine in Germania, a suo modo di vedere sbagliata alla stregua delle corrispondenti normative del diritto internazionale. SH e PS rifiutano esplicitamente l'introduzione dei duplici termini nel diritto del lavoro e nel diritto delle persone, poiché problematica sotto il profilo della certezza del diritto.

43 Prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale

431 Idea del prolungamento

Una forte maggioranza di partecipanti ha approvato l'idea di prolungare i termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale (AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH; PPD, I Verdi, PS, UDC; USI, ASA, asbestopfer.ch, bfu, GDS, FRC, FMH, IVR/VKF, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, FSA, USS, SGHVR, Schleudertraumverband, SKS, ASI, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, Syna, Uni GE, UNIL, UP, VAO, UTP; Döbeli, Pichonnaz, Werro). RoadCross accoglie favorevolmente il prolungamento in particolare per quanto concerne la protezione delle vittime. L'ASA ha fatto notare che il prolungamento dei termini non va considerato isolatamente ma nel contesto complessivo dell'ordine giuridico, in particolare nella prospettiva della produzione della prova, e nel confronto con l'estero. FR e ASA sottolineano che il diritto in materia di prescrizione deve tenere conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Werro ritiene invece che il proposto prolungamento dei termini di prescrizione sia adeguato soltanto in parte e propone invece di modificare il momento dal quale il termine decorre, per evitare la situazione assurda in cui la prescrizione interviene prima che la parte lesa abbia conoscenza del proprio diritto (Werro).

Numerosi partecipanti hanno del tutto o prevalentemente rifiutato il prolungamento dei termini di prescrizione (Aero-Club, ASA, costruzioni svizzera, Centre patronal, FER, Commercio Svizzera, Forum PMI, SSIC, Creditreform, Swissmem; Honsell, Huwiler). È stato criticato il fatto che nella forma prevista il progetto non è neutro sotto il profilo dei costi, perché termini più lunghi comporterebbero costi supplementari (ASA) o farebbero aumentare i premi assicurativi che raggiungerebbero livelli insopportabili, in particolare nel settore della biotecnologia e nel settore farmaceutico (Forum PMI). Swissmem ritiene che il prolungamento dei termini di prescrizione in ambito extracontrattuale abbia ripercussioni negative sulle imprese. Alcuni partecipanti hanno criticato il fatto che, con il prolungamento dei termini di prescrizione, verrebbe a mancare la corrispondenza tra termine di conservazione degli atti e periodo di latenza del diritto della prescrizione (ASA, costruzioni svizzera, Forum PMI, Creditreform), il che può difficilmente essere nell'interesse del legislatore. Secondo ASA non sarebbe nemmeno ragionevole prolungare il periodo durante il quale gli atti devono obbligatoriamente essere conservati poiché ciò provocherebbe ulteriori costi. Centre patronal rifiuta il prolungamento anche perché esso tutelerebbe i creditori incauti pregiudicando la certezza del diritto e il commercio e creando difficoltà di produzione della prova. GDS ha criticato il fatto che, malgrado l'unificazione, l'avamprogetto non permette di prolungare i termini, poiché questi ultimi, in particolare per le pretese contrattuali, verrebbero abbreviati; a sostegno di una tale soluzione non vi sono motivi materiali ed essa va pertanto rifiutata. FER rifiuta il prolungamento dei termini di

prescrizione in considerazione di Internet e dell'immediatezza delle comunicazioni e degli affari. Honsell mette in dubbio che gli attuali termini di prescrizione siano effettivamente considerati troppo brevi. Huwiler rifiuta, il prolungamento del termine relativo per le pretese derivanti dall'indebito arricchimento, rinviando alla funzione di tale termine, e ritiene inadeguato il momento della decorrenza del termine proposto dall'avamprogetto.

432 Termine relativo di tre anni e termine assoluto di dieci anni

La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in proposito approva la proposta combinazione di un termine relativo di prescrizione di tre anni e di un termine assoluto di dieci anni (AR, GR, SO; PPD; costruzioni svizzera, economie suisse, FER, H+, Isolsuisse, sicsvizzera, USDCR, USC/SBV/USP, Schleudertraumverband, SKS, ASI, suissetec, ASM, SwissBanking, Syna).

Nel contempo molti partecipanti hanno criticato o rifiutato con motivazioni diverse e in parte contraddittorie la durata del termine relativo di prescrizione:

- numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto un termine relativo uniforme di cinque anni (OW; I Verdi, PS; FRC, USS, SUISA). TI ha chiesto che tale termine relativo viga soltanto per i crediti contrattuali, il che corrisponderebbe anche all'attuale normativa prevista nell'articolo 129 CO;
- tre partecipanti hanno espressamente chiesto un termine relativo di cinque anni per i crediti del diritto del lavoro (JU, SH; SKS);
- OSP ha chiesto un termine relativo di cinque anni almeno per le pretese derivanti dai danni alle persone e dalla previdenza professionale (OSP);
- BL propone per contro di fissare un termine relativo di due anni;
- Centre patronale rifiuta del tutto la combinazione dei termini proposta dall'avamprogetto rilevando i problemi che ne deriverebbero nel diritto civile e nei settori retti da leggi speciali. Critica nel complesso le ripercussioni e le modifiche che l'allungamento dei termini avrebbe al di fuori del diritto di prescrizione vero e proprio, per esempio sui crediti derivanti dal finanziamento (art. 93 CC) o sul pagamento del mutuo (art. 315 CO). Inoltre, la combinazione dei termini riduce in modo ingiustificato i termini di prescrizione nel diritto dei contratti;
- numerosi partecipanti criticano la riduzione dei termini di prescrizione nel diritto dei contratti e nel diritto della famiglia ritenendola indesiderata e sfavorevole (FRC, SKS, SVA, Creditreform). La riduzione aumenta gli atti interruttivi e di conseguenza anche i costi (Forum PMI, SUISA, SVA);
- H+ ha chiesto che sia mantenuto il tenore dell'articolo 60 capoverso 1 CO e di conseguenza che il termine di prescrizione relativo di un anno previsto nella responsabilità extracontrattuale rimanga invariato;
- Honsell ritiene ingiustificato un termine relativo di tre anni poiché si può ragionevolmente esigere che un creditore faccia valere la sua pretesa entro un anno dalla conoscenza del debitore e del credito.

433 Termine di 30 anni per i danni alle persone

L'idea di un termine assoluto di prescrizione di trenta anni per i danni alle persone ha raccolto il consenso di una maggioranza relativa di partecipanti (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, GDS, FRC, sicsvizzera. ODA GE, RoadCross, FSA, USS, Schleudertraumverband, SKS, OSP, SUISA, Syna, TCS, Uni GE, VAO). Il PLR ritiene tuttavia problematica e una sfida la conservazione dei documenti durante 30 anni che tale normativa richiede. Secondo il PPD tale termine tiene adeguatamente conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Sicsvizzera ritiene che il termine sia nell'interesse del lavoratore e corrisponde agli standard internazionali (sicsvizzera). Uni

GE osserva che non permette di risolvere tutti i problemi pratici segnatamente in relazione con la prova del nesso causale (Uni GE).

Asbestopfer e UP hanno osservato che il termine di 30 anni in alcuni casi può essere appena sufficiente. Inoltre, per quanto concerne i danni ai bambini causati da infortuni della circolazione o da infortuni avvenuti nel tempo libero la liquidazione dei danni non dovrebbe avvenire prima della conclusione della formazione primaria o dell'avvio dell'attività professionale, ragion per cui sussiste un grave pericolo che la prescrizione intervenga prima di allora (asbestopfer.ch, UP).

Numerosi partecipanti hanno invece rifiutato il termine di 30 anni nella forma proposta nell'avamprogetto (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, Forum PMI, H+, Commercio Svizzera, IRV/VKF, USDCR, USC/SBV/USP, SSIC, SIA, Creditreform, SwissBanking, USIC, VSI; Honsell). Ciò per i seguenti motivi:

- un periodo tanto lungo potrebbe porre difficoltà di prova insormontabili (SO, VD; USI, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal; Forum PMI, H+, Commercio Svizzera, SSIC, SIA, USIC, VSI). Alcuni partecipanti dubitano almeno in parte che il proposto prolungamento della prescrizione possa avere un'efficacia che non sia solo simbolica, poiché le difficoltà della prova impedirebbero di far valere le pretese (USAM, Fiduciari Suisse);
- un termine di prescrizione assoluto di 30 anni non appare adeguato per tutti i danni alle persone, poiché i danni in questione (danni tardivi, danni a lungo termine o danni indiretti) riguardano soltanto determinati rischi o determinati settori (SO, VD; ASA, Centre patronal); un'eccezione è giustificata soltanto per danni di questo genere (ASA, Centre patronal). VD ritiene necessario concretizzare il termine nell'ambito di una disposizione stabilendo quali danni o tipi di danni devono essere assoggettati a una prescrizione tanto lunga. VAO rifiuta invece decisamente tale concretizzazione. FMH è favorevole a un termine trentennale per i danni alle persone cagionati da malattie professionali, ma lo rifiuta per i danni causati dai trattamenti medici, poiché un tale termine nel settore medico non è necessario, pregiudicherebbe la certezza del diritto e causerebbe costi supplementari (FMH). Secondo Centre patronale un termine di prescrizione di 30 anni per tutti i danni alle persone appare inadeguato anche in considerazione del termine di prescrizione penale che in molti casi è di durata nettamente inferiore;
- un termine di prescrizione trentennale comporterebbe un onere sproporzionato per gli organi della giustizia (VD; SIA, USIC);
- un termine di questo genere si opporrebbe al vigente obbligo di conservazione degli atti durante dieci anni conformemente all'articolo 962 CO, obbligo che non va prolungato (USI, ASA, Forum PMI, H+, IRV/VKF, SIA, SwissBanking, USIC);
- USI ritiene che i termini di durata sproporzionata vadano in linea di massima rifiutati nel diritto privato. Termini di prescrizione più lunghi farebbero anche aumentare i costi delle prove e creerebbero una latente incertezza del diritto (ASA, Creditreform);
- i termini di prescrizione lunghi aumentano il rischio che, essendo fallita o liquidata, la persona civilmente responsabile non esista più; può anche darsi che sia citata in giudizio una persona diversa dall'autentico responsabile (costruzionesvizzera, SSIC, SIA, USIC);
- il termine di prescrizione di 30 anni provocherebbe gravi danni all'economia USDCR, USC/SBV/USP, SIA, USIC). In parte assicurare tali danni sarebbe impossibile o escluso, privando le imprese della relativa copertura assicurativa (Forum PMI, SIA, USIC);
- diversamente da quanto ritengono la dottrina dominante e la giurisprudenza una pretesa risarcitoria sussiste soltanto dopo che il danno si è verificato, perché soltanto allora l'atto o l'omissione sono compiuti e prima di questo momento la prescrizione non può intervenire, di modo che finalmente non vi è alcun bisogno di un termine di prescrizione assoluto trentennale per i danni alle persone (Honsell);

- infine SIA e USIC chiedono che questo lungo termine di prescrizione sia istituito soltanto se una corrispondente modifica della legge sul contratto di assicurazione (LCA) prescrive che tali danni devono imperativamente essere coperti dall'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Una minoranza ha inoltre proposto un termine di 20 anni per i danni alle persone (SO; ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR), da applicare soltanto agli autentici danni tardivi, non a tutti i danni alle persone (ASA, economiesuisse, SGHVR). Secondo ASA soltanto in questi casi si giustifica una soluzione giuridica di questo genere che comporta difficoltà probatorie, costi supplementari e incertezza del diritto («Per le pretese derivanti dai danni alle persone per i quali trascorre un periodo di latenza superiore a 10 anni tra la causa del danno e il momento in cui quest'ultimo si verifica (cosiddetti danni tardivi ...;»)). SGHVR ha tuttavia osservato che nemmeno questa normativa permette di risolvere ogni problema (SGHVR).

Due partecipanti ritengono che l'obiettivo possa essere raggiunto con una normativa che, invece di fondarsi su un lungo termine di prescrizione assoluto connesso con il momento in cui insorge il danno, si basi sul momento della presa d'atto del danno (Pichonnaz, Honsell), oppure rinunci completamente al termine di prescrizione assoluto, in questi casi o in generale in caso di danni ambientali o all'integrità fisica (Pichonnaz). La soluzione proposta nell'avamprogetto dovrebbe essere presa in considerazione soltanto a titolo sussidiario (Pichonnaz).

434 Variante: termine assoluto di 20 anni

La variante proposta nell'avamprogetto, vale a dire un termine uniforme assoluto di 20 anni è stata rifiutata da una forte maggioranza (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; USI, costruzionesvizzera, economiesuisse, FRC, Forum PMI, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USS, USAM, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, suissetec, Creditreform, ASM, SwissBanking, Syna, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC, VSI). Alcuni ritengono il termine assoluto di 10 anni sufficiente e considerano appropriato un termine di prescrizione specifico per i danni alle persone (AR, BE, BS). Altri criticano un termine generale assoluto di 20 anni in quanto è nettamente troppo lungo (GE, SH; USI, economiesuisse) e non presenta vantaggi chiari in caso di danni tardivi (GE; Uni GE). Altri ancora temono che il mercato delle assicurazioni sarebbe sfavorito dai premi elevati che ne deriverebbero e che ne risulterebbe pregiudicata l'attrattiva della piazza economica (SO, ZH; SIA, USIC). ZH teme che l'aumento dei procedimenti si tradurrebbe in un maggior onere per i tribunali e in procedure probatorie costose. AR, BE e sicsvizzera hanno inoltre osservato che un termine unico di 20 anni creerebbe differenze tra il diritto svizzero e il diritto straniero e internazionale. Vari partecipanti hanno sottolineato il diverso significato dei danni alle persone e dei danni patrimoniali, diversità che giustifica termini differenti per gli uni e per gli altri (BS, GR; PLR, SGHVR). Stando a GR un termine unico di 20 anni obbligherebbe a ridurre i termini di prescrizione trentennali vigenti, come per esempio quelle previste nella legge sull'ingegneria genetica⁶, ragione per cui un termine di 20 anni non troverebbe la sua collocazione nel sistema legale (TG). Secondo USI sarebbe inoltre sbagliato prolungare a 20 anni il termine di prescrizione di alcune prestazioni periodiche, finora assoggettate a prescrizione quinquennale. Un termine unico di 20 anni sarebbe inoltre in contraddizione con il termine

⁶ Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG; RS 814.91)

decennale di conservazione degli atti secondo l'articolo 962 CO (USI, economiesuisse, USAM, ASI, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI).

Soltanto cinque partecipanti hanno valutato la variante in modo positivo (AI, OW; asbestopfer.ch, Sicherheitsfonds BVG, UP). Un termine di prescrizione unico e assoluto semplificherebbe la situazione e permetterebbe quindi di applicare il diritto in modo uniforme. Potendo interromperne il decorso, sarebbe sensato anche un termine più breve per i danni alle persone (AI). Secondo OW l'ordinamento proposto sarebbe coerente con la prescrizione degli attestati di carenza di beni. Alcuni partecipanti approvano la variante del termine assoluto di 20 anni sostenendo però che i danni alle persone devono essere retti da un termine di 30 anni secondo l'art. 130 AP-CO (asbestopfer.ch, UP).

44 Decorrenza speciale del termine per le pretese di risarcimento

USAM e Fiduciari Suisse approvano il fatto che la legge fissi il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione delle pretese di risarcimento e di riparazione.

Diversi partecipanti hanno proposto di modificare l'articolo 129 capoverso 1 AP-CO facendo decorrere il termine assoluto dalla presa d'atto del credito da parte del creditore (asbestopfer.ch, Schleudertraumverband, Syna, UP; Honsell). Ciò renderebbe superflua una regola supplementare per i danni alle persone e sarebbe in accordo con i principi del diritto delle assicurazioni senza compromettere la pace giuridica (asbestopfer.ch, UP). Fondarsi sul momento della presa d'atto del danno sarebbe opportuno sotto il profilo della storia del diritto e del diritto comparato nonché tenendo conto della giurisprudenza della Corte EDU. Syna e Schleudertraumverband chiedono altrettanto per le pretese di riparazione (Schleudertraumverband, Syna).

Pichonnaz ritiene problematico far decorrere la prescrizione dei crediti risarcitori dall'esigibilità, poiché così diviene decisivo il momento del danno, che per i danni tardivi deve comunque essere determinato retroattivamente; sarebbe più ragionevole un termine perentorio che non possa essere interrotto né sospeso («délai butoir») e decorra dal momento della violazione del contratto o dell'atto (cpv. 1: «Ogni azione è limitata da un termine perentorio di dieci anni che decorre dall'atto o dall'omissione che ha causato la violazione dell'obbligo contrattuale o di un dovere extracontrattuale. Questo termine è di 30/40 anni per le azioni in riparazione di una lesione grave dell'integrità personale o dell'ambiente.»; cpv. 2: «Per le rendite vitalizie e le analoghe prestazioni periodiche il termine perentorio decorre dalla scadenza della prima prestazione arretrata; la scadenza del termine perentorio per una delle prestazione arretrate vale per l'intero credito.»). Nel contempo Pichonnaz critica la disposizione secondo l'articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO in quanto fornisce una nuova definizione del momento dell'esigibilità senza che se ne ravvisi la necessità.

45 Possibilità di modificare i termini di prescrizione

451 Possibilità di modificare i termini

I partecipanti hanno accolto in modo controverso la proposta di ampliare, rispetto a quanto previsto nel diritto vigente, la possibilità di modificare in linea di massima i termini di prescrizione legali.

Una minoranza di partecipanti ha approvato in linea di principio l'idea (BS, LU, SG, VS; UDC; FER, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, SIA, OSP, SUISA, Suva, Creditreform, ASM, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC; Honsell, Pichonnaz). Molti di coloro che hanno approvato la possibilità di modificare i termini hanno proposto di limitare o di vietare la possibilità di abbreviare, in via contrattuale, i termini legali di prescrizione

nell'ambito delle Condizioni generali d'affari (CGA) e ciò non soltanto per i danni alle persone ma anche in generale, soprattutto perché la riduzione dei termini verrebbe a pesare sulle parti più deboli del contratto (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). OSP ritiene che deve essere del tutto esclusa la possibilità di abbreviare i termini nel settore dell'integrità fisica/psichica e della salute e delle relative assicurazioni. Occorre inoltre prevedere disposizioni a tutela delle parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e i locatari; niente esclude peraltro che queste parti rinuncino in seguito a sollevare l'eccezione di prescrizione (ODA GE). Alcuni hanno anche proposto che il prolungamento possa essere convenuto soltanto dopo la decorrenza dei termini di prescrizione poiché in caso contrario si rischia che le CGA impongano una riduzione generale dei termini al minimo ammissibile (SIA, USCI). Suva e TCS hanno per altro suggerito di limitare la possibilità di modificare i termini permettendone soltanto l'estensione.

La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato completamente o nella forma proposta la possibilità di modificare i termini (JU, OW, SH, SO, TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, FRC, HEV, holzbau schweiz, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, SSIC, USS, Sicherheitsfonds BVG, Schleudertraumaverband, SKS, ASIPG, ASI, USM/SMU, suissetec, SwissBanking, Syna, SZFF, TCS, UP, USIE) e ciò per i seguenti motivi:

- la possibilità di modificare i termini di prescrizione relativizza o si oppone in forte misura agli obiettivi della revisione, vale a dire all'unificazione, al prolungamento e all'armonizzazione dei termini (SH, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, IRV/VKF, sicsvizzera, Schleudertraumaverband, SKS, SwissBanking, Syna, TCS);
- la normativa aumenta l'incertezza giuridica (OW, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, economiesuisse, FRC, HEV, SSIC, SwissBanking, TCS). La legge dovrebbe disciplinare i termini di prescrizione in modo vincolante (OW; ASA);
- per determinati generi di contratto, in particolare i contratti di locazione e di lavoro e i contratti con i consumatori, la possibilità di modificare i termini non è appropriata, poiché si rischia così di ledere sistematicamente la parte più debole (TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, GDS, HEV, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, Syna);
- la normativa proposta potrebbe avere per conseguenza che i termini di prescrizione siano prevalentemente modificati dalle Condizioni generali d'affari (CGA), ledendo in particolare la parte più debole (SH; PS; asbestopfer.ch, USI, FRC, HEV, holzbau schweiz, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, suissetec, Syna, SZFF, TCS, USIE); ciò desta particolare preoccupazione sotto il profilo della protezione dei consumatori e in definitiva può portare a ignorare i termini di prescrizione vigenti (OW; FRC);
- TI critica l'avamprogetto facendo presente che in linea di massima una riduzione contrattuale dei termini di prescrizione dovrebbe essere possibile anche per i danni alle persone, per esempio nell'ambito dei contratti di lavoro;
- I GDS ricordano, nell'ottica del diritto comparato, che nessun altro Paese ha adottato una normativa comparabile;
- Secondo ASI il prolungamento senza esigenze di forma comporta rischi particolari.

Alcuni partecipanti hanno sostanzialmente chiesto di esaminare nuovamente la possibilità di modificare i termini e le relative esigenze di forma (costruionesvizzera, ASI, Uni FR). In particolare la proposta di applicare prescrizioni formali diverse alla rinuncia e al prolungamento dei termini è contraddittoria e deve esservi posto rimedio prevedendo la forma scritta sia per la rinuncia sia per il prolungamento (UNI FR).

452 Modifica dei termini di prescrizione

Le osservazioni e le proposte dei partecipanti quanto alla possibilità di modificare i termini di prescrizione sono diverse e in parte contraddittorie:

- alcuni partecipanti hanno proposto di permettere di modificare i termini soltanto nel settore commerciale (JU; PS; Centre patronal);
- due partecipanti hanno proposto la forma scritta semplice come requisito di validità (SG; Uni FR);
- VD e FER hanno suggerito di stilare un elenco di contratti per i quali non è possibile modificare i termini. In modo analogo SVA ha chiesto di non permettere modifiche dei termini nel diritto di famiglia; infatti questi termini vanno esclusi dalla sfera dispositiva delle parti per impedire tentativi di manipolazione e esercitare pressione;
- TI ha inoltre proposto di fissare a 10 anni la durata minima al di sotto della quale il termine di prescrizione per i danni alle persone non può essere ridotto e a 20 anni la durata massima del termine, con l'eccezione dei danni alle persone (TI). SIA e USIC ritengono che la durata massima di 30 anni sia eccessiva. D'altronde SUIA suggerisce di aumentare soltanto a due anni la soglia minima del termine relativo e a cinque anni quella del termine assoluto. Altri partecipanti auspicano invece che sia esclusa la possibilità di prolungare oltre i 10 anni il termine di prescrizione assoluto (H+, USDCR, USC/SBV/USP);
- Suva e TCS hanno inoltre proposto di permettere di modificare i termini di prescrizione soltanto prolungandoli (Suva, TCS);
- un partecipante ha chiesto di limitare la possibilità di modificare i termini e di escludere in ogni caso la possibilità di modificare il momento della decorrenza del termine (Centre patronal).

453 Rinuncia all'eccezione di prescrizione

Numerosi partecipanti hanno approvato la normativa proposta in materia di rinuncia all'eccezione di prescrizione (OW, SO, SIA, ASI, OSP, SUIA, SVA, Uni GE, USIC, Honsell, Pichonnaz) che corrisponde alle usanze e alla giurisprudenza (Honsell, Pichonnaz). Nel contempo SUIA ha espresso il timore che, nella forma proposta, l'istituto giuridico sia insignificante poiché, se rinuncia all'eccezione dopo la sopravvenienza della prescrizione, il creditore deve pervenire a un accordo o acquisire un titolo definitivo. OW e ASA approvano la durata massima di 10 anni durante la quale è possibile rinunciare all'eccezione (OW, ASA).

Numerosi partecipanti hanno tuttavia chiesto un'ampia riformulazione della disposizione ritenendo che nella forma proposta sia ambigua sotto diversi aspetti e lasci aperte alcune questioni (ASA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Suva, Creditreform, Uni FR, Fiduciari Suisse; Pichonnaz). Ciononostante, USAM e Fiduciari Suisse reputano positivo che sia affrontata la questione degli effetti della rinuncia alla prescrizione. Secondo Suva va in ogni caso mantenuto il margine di manovra che vi è attualmente nella prassi per quanto concerne la dichiarazione di rinuncia stilata poco prima della scadenza del termine di prescrizione (Suva). Uni FR ritiene che la disposizione contenga una valutazione contraddittoria nella misura in cui la rinuncia, più favorevole al debitore, è trasformata per legge in una proroga della prescrizione, senza che siano possibili deroghe volontarie.

Due partecipanti preferirebbero rinunciare all'esigenza della forma scritta (FSA; Pichonnaz), poiché la proroga dei termini e la rinuncia all'eccezione di prescrizione dovrebbero essere assoggettate alle medesime prescrizioni di forma (Pichonnaz).

46 Soppressione della prescrizione straordinaria secondo l'articolo 60 capoverso 2 CO

Il vigente termine straordinario di prescrizione secondo l'articolo 60 capoverso 2 CO tiene conto dei termini di prescrizione più lunghi previsti nel diritto penale; la proposta di sopprimerlo ha dato luogo a valutazioni controverse.

Una parte dei partecipanti ritiene che questa disposizione complichino ulteriormente il vigente diritto in materia di prescrizione e ne approva pertanto l'abrogazione (NE, OW; ASA, RoadCross, USAM, Fiduciari Suisse, UTP). Tenuto conto del lungo termine proposto per la prescrizione dei danni alle persone, RoadCross e TCS considerano l'abrogazione accettabile. L'applicazione pratica della disposizione è problematica e l'imprescrittibilità di diritto civile deve essere evitata in ogni caso (USAM, Fiduciari Suisse).

Altri partecipanti rifiutano l'abrogazione del termine straordinario di prescrizione (UDC; asbestopfer.ch, Centre patronal, IRV/VKF, Schleudertraumverband, SUISA, Syna, UP; Honsell) e l'UDC chiede che l'articolo 130 AP-CO sia pertanto completato con una disposizione che riprenda la disposizione abrogata. Questo termine protegge la vittima e ha dato buoni risultati (asbestopfer.ch, Centre patronal), fermo restando che potrebbe eventualmente essere eliminato se il termine relativo di prescrizione fosse sempre interrotto da ogni atto delle autorità penali o da ogni atto loro rivolto (asbestopfer.ch, UP). Secondo IRV/VKF la disposizione è ampiamente accettata, continua a essere ragionevole e conforme all'ordinamento giuridico e le difficoltà esistenti vanno risolte mediante una normativa dettagliata (IRV/VKF). Honsell osserva che il trattamento sfavorevole dell'autore di un atto illecito è una prassi che risale al diritto romano.

Alla luce di questa situazione SUISA propone di riformulare la disposizione per evitare le attuali difficoltà pratiche e per ribadire l'idea di giustizia su cui essa si fonda («Se un procedimento penale è avviato prima della scadenza del termine di prescrizione o se il creditore ha sporto querela o una denuncia penale valida entro tale termine, la prescrizione sopravviene al più presto un anno dopo l'emanazione del decreto d'accusa o della sentenza di prima istanza o un'altra conclusione definitiva del procedimento.»; SUISA).

47 Nessuna revisione del debito solidale

La rinuncia a modificare le disposizioni sul debito solidale nell'ambito della presente revisione del diritto in materia di prescrizione è stata criticata da molti dei partecipanti che si sono espressi a tale riguardo.

UNIL deplora che con la rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale, è stata deliberatamente lasciata da parte una questione controversa. La deliberata rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale e sul regresso non convince SGHVR e Pichonnaz. L'ASA osserva che occorre per lo meno fissare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso. Schleudertraumverband e Syna chiedono che la nozione di solidarietà sia intesa sempre nel senso di solidarietà perfetta, poiché in caso contrario verrebbe meno lo scopo di garanzia. Pichonnaz propone di aggiungere un articolo 137a AP-CO o una disposizione che corrisponda all'articolo 878 capoverso 2 AP-CO («Il termine perentorio del regresso è interrotto da una comunicazione ai coobbligati.»).

5 Pareri sulle singole disposizioni

51 Principi (art. 127 AP-CO)

BS e LU propongono di precisare il titolo terzo del Codice delle obbligazioni («Dell'estinzione delle obbligazioni e della prescrizione»). LU solleva in generale il problema dell'opportunità di classificare le regole sulla prescrizione nel titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni.

LU suggerisce di concretizzare, prevedendola nel testo di legge, la necessità di sollevare un'eccezione per far valere il diritto di rifiutare la prestazione prescritta.

L'UDC ha approvato espressamente il mantenimento della regola secondo l'articolo 127 capoverso 3 AP-CO. LU ha proposto di riformulare l'articolo 127 capoverso 3 AP-CO affinché comprenda esplicitamente tutte le autorità statali («La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio.»). Il TCS si è detto sorpreso dalla mancata ripresa della riserva contenuta nel vigente articolo 127 CO a favore di determinate disposizioni del diritto civile federale e ha chiesto che il messaggio fornisca spiegazioni in proposito.

Uni GE ha inoltre chiesto di modificare la versione francese dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 127 AP-CO («l'échéance du délai de prescription»; «le juge n'examine pas la prescription d'office»).

52 Termini

521 Termine relativo (art. 128 AP-CO)

Numerosi partecipanti considerano problematico il termine relativo di tre anni per i crediti del lavoratore, che riduce in proporzione non insignificante il termine previsto nel diritto vigente (JU; PS; GDS, USS, Schleudertraumverband, SKS, Syna). Per contro USI e FER hanno espressamente approvato il termine relativo di tre anni per i crediti risultanti da rapporti di lavoro (USI, FER) e FER ha chiesto anche di precisare l'esigibilità dei crediti per ferie e ore supplementari. Secondo FER la normativa proposta stabilisce la parità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro. FSA ritiene invece troppo breve il termine relativo di tre anni nell'ambito del diritto della famiglia e per quanto concerne l'obbligo di mantenimento.

BL e Creditreform propongono di prolungare a due anni il termine relativo. Due partecipanti hanno chiesto che sia in ogni caso possibile ridurre contrattualmente a un anno il termine relativo di tre anni (USDCR, USC/SBV/USP).

Pichonnaz ha approvato che il termine decorra dal momento relativo dell'effettiva presa d'atto del credito. Suva considera troppo vago e prematuro il momento previsto per la decorrenza del termine di prescrizione per i danni alle persone. SSIC ha criticato ritenendola poco chiara rispetto all'articolo 132 capoverso 1 AP-CO, la disposizione sulla decorrenza del termine di prescrizione prevista nell'articolo 128 capoverso 2 AP-COSSIC.

economiesuisse e ASA hanno suggerito di stabilire un collegamento con criteri oggettivi. Fondare i termini di prescrizione su elementi soggettivi è fonte di problemi pratici e crea incertezza del diritto (economiesuisse). L'ASA propone di definire il momento della presa d'atto del credito in un nuovo capoverso 3 in cui stabilire un criterio oggettivo che tenga conto del prolungamento dei termini di prescrizione («Il credito è considerato conosciuto se, secondo il principio della buona fede, il creditore può prendere atto di tutte le caratteristiche essenziali o di tutte le circostanze effettive che permettono di promuovere o motivare l'azione.»). SGHVR auspica che il testo di legge definisca chiaramente se è determinante il

momento della presa d'atto effettiva o il momento in cui la parte lesa avrebbe potuto prendere atto del credito a meno di una negligenza (grave), e dichiara di preferire la seconda soluzione. Uni GE chiede che questo punto sia chiarito nel messaggio. SGHVR chiede di disciplinare la decorrenza del termine nei casi in cui il danno si produce in modo scaglionato nel tempo. FSA osserva che non è chiaro nemmeno quando inizia a decorrere il termine relativo per le pretese concernenti i danni di mora poiché non è chiaro quando si prenda atto dell'intero credito e in che momento un processo diviene ragionevolmente possibile.

L'ASA ha suggerito di disciplinare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso in un nuovo capoverso 4, fermo restando che, per questi diritti, la decorrenza e la durata del termine devono essere stabilite tenendo conto della giurisprudenza attuale.

In quanto alla terminologia, FSA propone la formulazione più precisa di «termine di prescrizione relativo».

Honsell propone di riunire, semplificandoli, gli articoli 128 e 129 AP-CO in modo tale da esprimere chiaramente la combinazione di un termine relativo che dipende dalla conoscenza del credito e di un termine assoluto che non ne dipende («Il termine di prescrizione è di tre anni dalla presa d'atto del credito e del debitore e, indipendentemente dalla presa d'atto, di dieci anni dall'esigibilità.»; Honsell).

Döbeli suggerisce di prevedere per le disposizioni contrattuali soltanto il termine assoluto di 10 anni (capoverso 3: «Salvo convenzione contraria, per i crediti che il debitore si è impegnato a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito vale sempre il termine assoluto.»).

522 Termine assoluto (art. 129 AP-CO)

Pichonnaz ritiene ambigua e inadeguata sotto diversi punti di vista la disposizione concernente il momento della decorrenza del termine assoluto di prescrizione; per quanto concerne la distinzione tra la conoscenza e l'esigibilità del credito, questa disposizione manca di chiarezza anche rispetto all'articolo 128 capoverso 2 AP-CO. Honsell propone di fondarsi, diversamente da quanto fa il diritto vigente, sulla nascita del credito, poiché la conoscenza precede di regola l'esigibilità del credito.

JU rimprovera al titolo marginale dell'articolo 129 AP-CO di essere inesatto poiché il capoverso 2 di questa disposizione regola casi eccezionali. FSA propone di usare l'espressione «termine di prescrizione assoluto» e di limitarsi a stabilire nell'articolo 129 capoverso 1 AP-CO che la prescrizione assoluta termina «dopo dieci anni».

Alcuni partecipanti chiedono che, oltre ai momenti previsti nell'articolo 129 capoverso 2 AP-CO per la decorrenza del termine, siano adottate regole corrispondenti anche per i crediti derivanti dall'indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), in particolare anche per il caso dell'impugnazione per errore e della gestione d'affari senza mandato (art. 422 seg. CO) (GE; SGHVR, Creditreform, Uni GE: nuovo n. 2: «per le azioni di indebito arricchimento o di consegna dell'utile: dal giorno in cui si è prodotto l'arricchimento o il guadagno, »; nuovo n. 3: «per le altre azioni: dalla data del fatto generatore del credito»). Alcuni partecipanti propongono anche di impiegare nel testo l'espressione «evento dannoso» o «comportamento dannoso», invece dell'espressione «atto che ha causato il danno» (ASA, SSIC, SGHVR). Nel contempo andrebbe rilevato che, in caso di danni ripetuti o durevoli, occorre fondarsi sulla fine dell'atto dannoso oppure sulla fine dell'effetto dannoso (SGHVR, Uni GE: «il giorno in cui l'evento dannoso è avvenuto o è cessato»).

OSP rifiuta la menzione delle pretese di riparazione nell'articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO e chiede che per esse il termine di prescrizione sia sempre di 30 anni.

Diversi partecipanti hanno criticato la formulazione «simili prestazioni periodiche» nell'articolo 129 capoverso 2 numero 2 AP-CO (AG, LU; SGHVR, Uni GE). AG propone di sopprimere l'aggettivo «simili» o di spiegarlo fornendo degli esempi. LU ha osservato che continua a non essere chiaro se la regola si applica alle prestazioni periodiche che non sono simili alle rendite vitalizie. SGHVR e Uni GE hanno sollevato anche la questione della prescrizione dei crediti di interessi.

Ritenendo la garanzia per difetti della cosa insufficientemente disciplinata in seguito all'abrogazione dell'articolo 210 capoversi 1 e 3 CO, ASA propone un nuovo articolo 129 capoverso 3 CO («Per le pretese derivanti da difetti della cosa o dell'opera, il termine decorre dal giorno della consegna.»).

Döbeli infine suggerisce di precisare in un nuovo numero 3 la decorrenza del termine assoluto di prescrizione per quanto concerne i crediti derivanti da un contratto («per i crediti che il debitore si è impegnato nei confronti del creditore a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito: dal giorno della conclusione del contratto o della consegna del riconoscimento del debito»).

523 Termine assoluto per i danni alle persone (art. 130 AP-CO)

L'UDC chiede che l'articolo 130 AP-CO sia completato con una disposizione corrispondente all'attuale articolo 60 capoverso 2 CO, in modo tale che la prescrizione di diritto privato non sopravvenga prima di un'eventuale prescrizione di diritto penale. Agli attuali problemi pratici dovrebbe porre rimedio una nuova formulazione.

GDS chiede che, per i danni causati da radiazioni, medicinali o derrate alimentari, il termine assoluto non inizi a decorrere il giorno dell'atto dannoso ma il giorno della presa d'atto del danno. FSA suggerisce un termine speciale di 30 anni per i danni delle discariche.

FMH chiede in particolare che venga fatta una distinzione tra le malattie professionali e i danni causati da un trattamento medico; mentre per le prime un termine di prescrizione trentennale è opportuno, tale termine è inappropriato per i secondi tenuto conto dell'auspicabile introduzione di un cosiddetto «No Fault Compensation System» per i danni causati da un trattamento medico.

TCS ha fatto notare che, malgrado sia diffusa, la nozione di danni alle persone è solo in parte chiara e sarebbe pertanto ragionevole darne una definizione nella legge; nel contempo si dovrebbe precisare in quale misura tale nozione comprende le pretese di riparazione («Il termine assoluto di prescrizione delle azioni di risarcimento o di pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione in caso di morte o di lesioni corporali è di 30 anni con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso»).

53 Effetti sulle pretese accessorie e sulle prestazioni periodiche (art. 131 AP-CO)

La formulazione «simili prestazioni periodiche» ha suscitato vari interrogativi da parte di numerosi partecipanti (cfr. in proposito art. 129 AP-CO al n. 522 sopra). Nel contempo, USDCR e USChanno criticato l'articolo 131 capoverso 2 AP-CO che riprende il diritto vigente chiedendo di modificarlo in modo tale che le singole prestazioni parziali si prescrivano singolarmente senza prescrizione dell'intero credito. OSP suggerisce di riformulare

l'articolo 131 capoverso 2 AP-CO («Se l'intero credito è prescritto, nel caso di rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche lo sono anche le singole prestazioni.»).

54 Computo dei termini (art. 132 AP-CO)

La disposizione proposta ha suscitato le critiche di alcuni partecipanti. Giudicandola imprecisa, LU propone di completare la formulazione dell'articolo 132 AP-CO, ripresa immutata dal diritto vigente (cfr. art. 132 CO) («Per il rimanente le disposizioni generali sul computo dei termini per l'adempimento delle obbligazioni si applicano anche alla prescrizione.»). Secondo Honsell sarebbe corretto menzionare l'inizio e la fine del termine di prescrizione e non la prescrizione. Pichonnaz propone la seguente modifica dell'articolo 132 capoverso 1 AP-CO («Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno della decorrenza.»; Pichonnaz). Uni GE ha invece approvato espressamente la presente regola che a suo dire costituisce una precisazione benvenuta.

55 Modifica e rinuncia

551 Possibilità di modificare i termini (art. 133 AP-CO)

Secondo VD e FRC, l'articolo 133 AP-CO deve essere complessivamente riformulato per renderlo più chiaro, evitare incertezze del diritto e proteggere le parti contrattuali più deboli. TI critica la disposizione perché non stabilisce chiaramente se e come potrebbero essere modificati i termini di prescrizione per i crediti derivanti da convenzioni del diritto di famiglia, da contratti di rendita, da dividendi e da interessi di mora.

SG e Uni FR propongono di prescrivere che la modifica possa essere effettuata soltanto per scritto. VD propone inoltre che, oltre alla forma scritta, la validità della modifica sia vincolata al rispetto di una forma particolare, comparabile a quella necessaria in passato per le proroghe di foro. LU suggerisce di precisare che la modifica deve avvenire sulla base di un accordo.

GDS ritiene troppo brevi i termini minimi di uno, rispettivamente tre anni sanciti nell'articolo 133 capoverso 2 AP-CO.

Vari partecipanti hanno espressamente approvato l'articolo 133 capoverso 3 AP-CO è stato espressamente approvato (BS; FRC, SGHVR, Uni GE). Numerosi pareri propongono di limitare o escludere la possibilità di ridurre nelle Condizioni generali di contratto (o Condizioni generali d'affari) i termini legali di prescrizione e ciò non soltanto per quanto concerne i danni alle persone ma in generale, tanto più che altrimenti non si potrebbe impedire l'applicazione generalizzata di tali riduzioni a scapito delle parti contrattuali più deboli (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). ASA ha invece rifiutato la presente disposizione, ritenendo che in ogni caso la nullità dovrebbe essere limitata conformemente all'articolo 20 capoverso 2 CO e non dovrebbe essere dichiarato nullo l'intero contratto. Alcuni partecipanti hanno criticato la disposizione poiché pregiudicherebbe senza necessità l'autonomia delle parti, nella misura in cui sarebbe perfino possibile un'esclusione completa della responsabilità (FSA, USAM, Fiduciari Suisse). Secondo USAM e Fiduciari Suisse dovrebbe essere possibile ridurre il termine di prescrizione nella misura in cui le parti lo desiderano. SG ha sollevato, chiedendo di chiarirla, la questione del rapporto tra la presente regola e l'articolo 341 capoverso 1 CO per quanto concerne la prescrizione dei crediti risultanti dal diritto del lavoro e l'impossibilità per il lavoratore di rinunciarvi. Pichonnaz suggerisce di limitare fortemente la possibilità di modificare i termini e di escluderla per il termine perentorio (cpv. 1: «Il termine o il momento della sua decorrenza possono essere modificati da una trattativa tra le parti.»; cpv. 2: «Le condizioni generali o le clausole non negoziate non possono ridurre i termini di prescrizione,

né possono prolungare il termine relativo oltre 10 anni.»; cpv. 3: «Il termine perentorio non può essere né ridotto né prolungato.»).

Diversi partecipanti giudicano equivoca e ambigua la disposizione di cui all'articolo 133 capoverso 4 AP-CO. Alcuni hanno fatto notare che a causa della formulazione dell'articolo v'è da temere che il momento della decorrenza del termine possa essere rinviato e non possa più essere determinato soggettivamente (BS, GE; SGHVR, Uni GE). La regola non è pertanto sufficiente per impedire gli abusi (GE; SGHVR, Uni GE).

SWICO ha infine suggerito che la possibilità di modificare i termini per dare avviso dei difetti secondo l'articolo 201 capoverso 4 AP-CO e l'articolo 370 capoverso 4 AP-CO deve essere espressamente fatta salva nell'articolo 133 AP-CO.

552 Rinuncia (art. 134 AP-CO)

La regola proposta in materia di rinuncia all'eccezione di prescrizione è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei partecipanti alla consultazione.

Diversi partecipanti hanno approvato la norma ritenendola adeguata sotto il profilo materiale (OW, SO; FSA, OSP, SVA). FSA chiede tuttavia di sopprimere l'esigenza della forma scritta poiché non necessaria. Inoltre, la durata della rinuncia dovrebbe essere limitata ai pertinenti termini di prescrizione legali o contrattuali e dovrebbe essere possibile prolungare la prescrizione mediante accordo contrattuale.

Un numero maggiore di partecipanti ha invece chiesto di riformulare la disposizione (VD; ASA, Centre patronal, economiesuisse, USDRCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, Fiduciari Suisse). La rinuncia dovrebbe essere possibile in ogni momento per la durata massima di dieci anni, prima o dopo la sopravvenienza della prescrizione, fermo restando che dovrebbero essere possibili più rinunce successive a sollevare l'eccezione della prescrizione (USDRCR, USC/SBV/USP, SGHVR). SGHVR e Suva ritengono che la normativa attuale secondo cui è sempre possibile rinunciare alla prescrizione non ponga alcun problema. Secondo USAM e Fiduciari Suisse sarebbe necessaria una normativa per indicare chiaramente che, se l'azione è promossa durante il periodo di rinuncia, l'eccezione di prescrizione è definitivamente esclusa e che il termine di rinuncia decorre dal momento della dichiarazione di rinuncia. Stando a VD la disposizione dovrebbe disciplinare nel primo capoverso la possibilità di rinunciare alla prescrizione prima o dopo la sua sopravvenienza e negli altri capoversi i dettagli della rinuncia.

ASA critica le spiegazioni del rapporto esplicativo secondo cui nel diritto vigente è impossibile rinunciare all'eccezione mentre la prescrizione è in corso e chiede una modifica che permetta la rinuncia dall'inizio del termine assoluto con valore dispositivo per tre anni (cpv. 1: «Il debitore può rinunciare all'eccezione di prescrizione dal momento della decorrenza del termine di prescrizione assoluto. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni. Se non ne è indicata la durata, la rinuncia vale per tre anni.»; ASA). economiesuisse critica l'ambiguità della distinzione tra prolungamento del termine di prescrizione e rinuncia a sollevare l'eccezione proponendo una modifica (cpv. 1: «Dopo la nascita del credito il debitore può rinunciare a sollevare l'eccezione di prescrizione. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni.»; cpv. 3: da sopprimere; economiesuisse).

Diversi partecipanti hanno sollevato interrogativi sulla disposizione dell'articolo 134 capoverso 3 AP-CO (GE; ASA, Centre patronal, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR). Alcuni si

chiedono quale termine vada applicato alla proroga se il debitore non si esprime a tale riguardo (USAM, Fiduciari Suisse, Pichonnaz). Per JU non è peraltro chiaro se l'esigenza della forma scritta posta dall'articolo 134 capoverso 1 AP-CO valga anche nei casi di cui all'articolo 134 capoverso 3 AP-CO. Secondo ASA, la legge dovrebbe chiarire quale sia la portata della rinuncia. Infine Centre patronale si chiede se il termine massimo di dieci anni si applica alla pratica attuale secondo cui il creditore rinuncia all'eccezione per un anno alla volta. Isolsuisse e suissetec rifiutano la disposizione nel suo complesso.

AG propone di precisare il titolo marginale dell'articolo 134 CO, affinché indichi che la disposizione regola la rinuncia a favore del creditore. USDCR e USCchiedono di rendere più comprensibile il presente articolo invertendo l'ordine dei capoversi 2 e 3.

Pichonnaz critica le prescrizioni formali e i limiti temporali previsti nella disposizione e ha proposto una nuova formulazione e un nuovo titolo marginale («Rinuncia a invocare la prescrizione»; cpv. 1: «Il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione.»; cpv. 2: «Se dichiarata prima della scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata indicata oppure, ove quest'ultima non sia indicata, per una durata di dieci anni.»; cpv. 3: «Se dichiarata dopo la scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata voluta oppure, ove quest'ultima non sia indicata, per una durata che non costituisca un impegno eccessivo.»).

553 Effetti nei confronti di terzi (art. 135 AP-CO)

Uni GE approva espressamente la disposizione in quanto chiarisce la situazione. LU suggerisce di precisare la terminologia impiegata nelle disposizioni per chiarire che non si tratta del rapporto interno tra debitori («nei confronti di più debitori»). Pichonnaz suggerisce una nuova formulazione dell'articolo 135 capoverso 1 AP-CO che, conformemente al diritto vigente, permetta di estendere gli effetti della modifica o della rinuncia ai debitori solidali, se tale è la volontà delle parti («La modifica o la rinuncia di uno dei debitori solidali è opponibile agli altri soltanto se tale è la volontà effettiva delle parti»).

Alcuni partecipanti chiedono che, diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto, la modifica, la rinuncia e la sospensione valgano per tutti i debitori solidali, poiché è necessario un ordinamento uniforme di tutti i casi accomunati da una medesima causalità (asbestopfer.ch, OSP, UP).

554 Variante all'articolo 135 AP-CO

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente la variante all'articolo 135 capoverso 3 AP-CO concernente l'effetto della modifica e della rinuncia nei confronti dell'assicuratore (AG, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PPD, PS, UDC; asbestopfer.ch, USDCR, USC/SBV/USP, USS; SGHVR, Schleudertraumverband, SKS, OSP, Creditreform, ASM, Syna, Uni GE, UP; Pichonnaz). Inoltre, Schleudertraumverband e Syna suggeriscono che questa normativa valga anche indipendentemente da un diritto di credito diretto.

Una minoranza ha invece rifiutato la variante proposta (BS, TI; ASA, Centre patronal, economiesuisse). BS osserva che la disposizione non è imperativa, privilegia l'assicuratore rispetto ai debitori solidali abituali e le sue ripercussioni non sono prevedibili. Secondo ASA la normativa impedisce all'assicuratore di adottare misure di riduzione del danno e di assicurare le prove, ragione per cui può tutt'al più fungere da speciale disciplinamento per singoli casi, ma non come regola generale. Centre patronal reputa la normativa estranea all'ordinamento e ingiustificata.

56 Sospensione (art. 136 AP-CO)

Diversi partecipanti hanno formulato osservazioni e proposto varie modifiche dei motivi di sospensioni indicati nella presente disposizione dell'avamprogetto:

- SVA critica in quanto iniquo e inutilmente gravoso per la relazione tra figli e genitori il fatto che la sospensione secondo l'articolo 136 capoverso 1 numero 1 AP-CO valga soltanto nei confronti del genitore provvisto dell'autorità parentale;
- asbestopfer.ch e UP propongono che, oltre ai casi previsti nell'articolo 136 capoverso 1 numeri 1 e 2 AP-CO, la prescrizione dei crediti dei minorenni e delle persone incapaci di discernimento non decorra fintanto che sussistono la minore età o l'incapacità di discernimento; è così possibile evitare svantaggi a queste persone, possibili collisioni di interessi per genitori e rappresentanti, nonché rischi di responsabilità per i rappresentati;
- Centr patronal critica il fatto che l'articolo 136 capoverso 1 numero 2 AP-CO non riprenda la sospensione della prescrizione attualmente prevista nell'articolo 134 capoverso 1 numero 2 CO per i crediti del tutelato nei confronti del tutore;
- il PS propone una formulazione più generale dell'articolo 135 numero 5 AP-CO per agevolare l'esecuzione del credito contro il datore di lavoro che rimane assoggettato a un termine di prescrizione particolarmente lungo («per i crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro»; PS);
- vari partecipanti ritengono troppo vaga la disposizione prevista nell'articolo 136 capoverso 1 numero 8 AP-CO e chiedono quindi che sia mantenuto l'attuale articolo 134 numero 6 CO (VD; ASA, Centre patronal). ASA teme che la disposizione possa essere usata come fattispecie residuale e come valvola d'emergenza, anche se non ne sussiste la necessità. Secondo Centre patronale la disposizione dovrebbe venire formulata conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale citata nel rapporto esplicativo;
- Creditreform chiede di sospendere la prescrizione anche nei casi in cui il luogo di soggiorno del debitore è sconosciuto ;
- Pichonnaz propone come ulteriori motivi di sospensione le procedure di composizione extragiudiziale delle controversie e i negoziati tra le parti (n. 9: «se è stata presentata una richiesta di mediazione, di procedura arbitrale o un'altra domanda di composizione extragiudiziale delle controversie la cui forma e contenuto sono sufficienti per avviare la procedura;» eventualmente n. 10: «se, in caso di negoziato, le parti si sono accordate per scritto;»);
- USDCR e USC suggeriscono che vi sia sospensione della prescrizione anche in caso di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione.

Inoltre, AG chiede di sostituire l'espressione «se cominciata» con l'espressione «se sospesa» (art. 136 cpv. 2 AP-CO; AG). Per tutelare la certezza del diritto nell'ambito dell'articolo 136 capoverso 3 AP-CO, BS ha proposto la seguente formulazione: «Sono fatte salve le particolari disposizioni del diritto in materia di esecuzione e fallimento.». Poiché la sospensione della prescrizione si giustifica nei casi in cui la relazione tra debitore e creditore è particolarmente stretta, ASA chiede un nuovo articolo 136 capoverso 4 AP-CO secondo cui la sospensione non verrebbe applicata a un eventuale debitore solidale, se il debitore dispone di un credito diretto nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile («Nei confronti dei debitori solidali i termini non sono sospesi per i crediti di cui ai numeri 1–7.»; variante «I numeri 1–7 non valgono per i crediti diretti nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile che risultano dalla responsabilità extracontrattuale.»; ASA).

57 Interruzione e nuova decorrenza

571 Atti interruttivi (art. 137 AP-CO)

Molti pareri in merito a questa disposizione fanno notare che una semplice diffida di pagamento scritta dovrebbe bastare a interrompere la prescrizione (asbestopfer.ch,

economiesuisse, FSA, USAM, SIA, Creditreform, Fiduciari Suisse, Uni FR, UP, USIC). Una tale normativa corrisponde ad alcuni ordinamenti giuridici stranieri (asbestopfer.ch, USAM, Fiduciari Suisse, UP). Questa soluzione permetterebbe inoltre di evitare atti dispendiosi a tutela del diritto del creditore (asbestopfer.ch, UP). Alcuni partecipanti si esprimono a favore della possibilità di interrompere la prescrizione con una diffida formale in special modo per alcuni rapporti internazionali o in caso di competenza delle giurisdizioni commerciali (economiesuisse, FSA, Creditreform, Uni FR). Secondo FSA la diffida dovrebbe contenere un riferimento esplicito all'interruzione della prescrizione e le medesime informazioni di una domanda di esecuzione. Per altro tale sistema permetterebbe di realizzare la parità di trattamento tra crediti pecuniari e crediti non pecuniari (SIA, Uni FR, USIC). Secondo Uni FR la nozione di diffida sarebbe così considerevolmente precisata.

Come ulteriore atto interruttivo in materia di danni alle persone e delle relative pretese assicurative è stato proposto l'avvio di negoziati (OSP, Creditreform) o di accertamenti da parte dell'assicurazione (OSP). Inoltre FSA suggerisce di considerare un atto interruttivo anche la costituzione in accusatore privato in un procedimento penale. Pichonnaz chiede che ciò sia chiarito unicamente nel messaggio (Pichonnaz).

SVA ha infine consigliato di chiarire la nozione di tribunale statale nell'articolo 137 numero 2 AP-CO.

572 Nuova decorrenza (art. 138 AP-CO)

La disposizione proposta o la sua formulazione sono state oggetto di diverse osservazioni. Honsell ritiene la disposizione imprecisa o mal formulata (Honsell), perché non distingue chiaramente i diversi casi e Centre patronal ha pertanto chiesto una disposizione che corrisponda al vigente articolo 137 CO.

Vari partecipanti hanno rimproverato anche all'articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO di essere impreciso (ODA GE, SGHVR, SVA; Honsell). ODA GE e SVA propongono di precisare l'articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO inserendovi l'espressione «nel momento della conclusione» (dinanzi all'istanza adita), facendo ad esempio riferimento al passaggio in giudicato dell'atto. Honsell chiede che l'interruzione duri fino alla definitiva cessazione della litispendenza. Alcuni criticano inoltre la relazione tra l'articolo 138 capoverso 2 numero 4 AP-CO e l'articolo 149a AP-LEF, poiché prevedono termini differenti, e chiedono di porre rimedio a queste contraddizioni (GE; SGHVR, Uni GE). TI solleva la questione della determinazione del nuovo termine in caso di convenzione secondo l'articolo 133 AP-CO. Pichonnaz propone una nuova formulazione dell'articolo 139 numero 3 AP-CO che menzioni anche la procedura arbitrale, i meccanismi alternativi di composizione dei litigi e i negoziati («3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all'autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, di azione, di rimedio giuridico, di eccezione, di fine della procedura arbitrale o di un altro genere di composizione alternativi delle liti o di fine dei negoziati con cui le parti hanno convenuto di sospendere la prescrizione.»). Infine Uni GE chiede di modificare la versione francese della disposizione («L'interruption fait courir de nouveaux délais de prescription.»).

Honsell critica in generale il fatto che la nuova decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe in generale prendere avvio soltanto con la cessazione del motivo interruttivo.

573 Durata dei nuovi termini (art. 139 AP-CO)

Sono state fatte osservazioni soltanto riguardo all'articolo 139 capoverso 1 AP-CO. BS consiglia di precisare in questa disposizione se per «nuovi termini» che seguono l'interruzione si intendono i termini di prescrizione legali o quelli eventualmente convenuti

secondo l'articolo 133 AP-CO. USDCR e USCchiedono invece di considerare nuovi termini soltanto i termini legali e non gli eventuali termini convenuti per contratto. FSA e Pichinnaz È consigliano di precisare la disposizione inserendovi la menzione dei «termini di prescrizione interrotti».

574 Effetti su altri crediti (art. 140 AP-CO)

OSP ha esplicitamente approvato la disposizione nel suo complesso, mentre Centre patronale l'ha approvata nella misura in cui concerne l'estensione degli effetti dell'interruzione al credito che sostituisce un credito precedente. Vari partecipanti hanno però rifiutato questa regola per motivi diversi (SG; SIA, Uni FR, USIC). Secondo SG occorre rinunciare a questa disposizione, che solleva più interrogativi di quanti ne risolve, e continuare a basarsi sulla giurisprudenza attuale. SIA, Uni FR e USIC ritengono che questa norma rappresenti un passo indietro, poiché renderebbe necessari atti diversi per interrompere la prescrizione delle pretese contrattuali e quella delle pretese delittuali. Uni FR ha inoltre criticato il fatto che il testo della disposizione comprenda a torto anche atti interruttivi del debitore.

575 Effetti tra coobbligati (art. 141 AP-CO)

Vari pareri criticano questa normativa perché ritengono che il principio dovrebbe essere esteso a tutti i casi di coautori, indipendentemente dal fatto che la solidarietà sia perfetta o imperfetta. In questo modo sarebbe possibile semplificare e abbandonare l'attuale sistema, in parte poco comprensibile, della gerarchia della responsabilità (Schleudertraumverband, OSP, Syna). Uni FR ha invece esplicitamente approvato la regola.

576 Variante ad art. 141 AP-CO

La maggioranza relativa dei partecipanti alla consultazione ha chiaramente approvato la variante dell'articolo 141 cpv. 4 AP-CO sugli effetti dell'interruzione nei confronti degli assicuratori (AG, BS, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PS, UDC; Centre patronal, USS, SGHVR, SKS, Creditreform, ASM; Pichonnaz). BS, SGHVR e ASM osservano che la normativa è già contemplata nel diritto della circolazione stradale e SO afferma che pertanto garantisce il coordinamento della prescrizione in tutti i settori del diritto.

Tre partecipanti hanno invece esplicitamente rifiutato la variante (TI, ASA, economiesuisse). Secondo ASA dovrebbe in ogni caso rimanere possibile, come finora, sollevare le eccezioni risultanti dal contratto d'assicurazione, per evitare che risulti un rapporto di solidarietà («... Le eccezioni risultanti dal contratto d'assicurazione sono mantenute; è fatta salva la normativa speciale.»).

58 Prescrizione del credito con pegno mobiliare (art. 142 AP-CO)

La presente disposizione non è stata oggetto di alcuna osservazione.

6 Pareri sulle ulteriori modifiche e su singole questioni

Se non sono presentate in seguito, le altre modifiche del Codice delle obbligazioni e del diritto vigente non hanno dato luogo a osservazioni sostanziali né per quanto concerne l'avamprogetto né per quanto concerne il rapporto esplicativo.

61 Altre modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 60, 67, 315, 341 cpv. 2 AP-CO)

Huwiler si oppone con veemenza alla soppressione dell'articolo 67 capoverso 2 CO che manterrebbe un chiaro significato legale poiché da una parte stabilisce l'imprescrittibilità delle eccezioni e dall'altra regola il caso della cosiddetta *condictio liberationis*.

USS rifiuta la proposta abrogazione dell'articolo 341 capoverso 2 CO perché questa regola svolge un ruolo fondamentale nella protezione del lavoratore. Di conseguenza, essendo relativamente imperativa, anche le disposizione sulla prescrizione dovrebbero figurare nell'elenco dell'articolo 362 CO.

USDCR e USCchiedono di continuare a disciplinare la prescrizione dell'azione per la consegna separatamente nell'articolo 315 AP-CO e sia fissata a un anno. Chiedono inoltre di adeguare i termini di prescrizione previsti nei vigenti articoli 591–593 CO, poiché le eccezioni previste in queste disposizioni non si giustificano, in particolare propongono la modifica del vigente termine di 5 anni secondo l'articolo 592 capoverso 2 CO.

62 Diritto di garanzia (art. 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO)

La revisione del diritto di garanzia proposta nell'avamprogetto modifica in parte le particolari regole sulla prescrizione contenute negli articoli 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO ed è stata oggetto di diversi pareri approfonditi e controversi.

Numerosi partecipanti hanno rifiutato nel complesso o in gran parte, e a volte con veemenza, le modifiche proposte al fine di armonizzare i termini di prescrizione del diritto di garanzia con il diritto generale in materia di prescrizione, adducendo motivazioni diverse (VD, ZH, costruzioni svizzera, economie suisse, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Isolsuisse, SSIC, USAM, ASIPG, USM/SMU, SUISA, suissetec, SWICO, SZFF, Uni FR, Fiduciari Suisse, USIE). Alcuni partecipanti hanno rifiutato le modifiche ritenendole superflue e ingiustificate (SUISA, SWICO, Uni FR). SWICO ha osservato che le disposizioni proposte nell'avamprogetto sono state formulate sulla scorta di ipotesi non pertinenti, sono lesive dell'economia e sono soltanto in parte compatibili con le direttive dell'Unione europea. Secondo numerosi partecipanti le modifiche compiute e le decisioni prese dal legislatore nell'ambito della revisione appena conclusa del diritto di garanzia⁷ vanno in ogni caso mantenute e non devono essere rimesse in forse dalla presente revisione (costruzioni svizzera, economie suisse, SSIC, USAM, SIA, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse, USIC). Questi e altri partecipanti sottolineano la necessità di coordinare tra loro le revisioni che si stanno attualmente svolgendo in parallelo in questo settore del diritto e deplorano il fatto che il progetto non ne abbia tenuto conto (PS; HEV, Isolsuisse, SSIC, USS, SIA, USM/SMU, suissetec, Uni GE, USIC). Le modifiche del diritto di garanzia decise in altri progetti devono essere integrate nel presente progetto, in particolare la nozione di opera immobiliare (PS; FRC, FHS, HEV, SKS, USM/SMU). VD ha rifiutato la revisione poiché ritiene che costituisca una profonda modifica del sistema. ZH ha deplorato che un termine relativo di prescrizione sarebbe fonte di incertezza del diritto, ragione per cui è preferibile un termine con riferimenti concreti; il rapporto tra termine di prescrizione e termine per l'avviso dei difetti dell'opera immobiliare è poco chiaro e va pertanto precisato. Numerosi partecipanti hanno criticato sotto il profilo sistematico le disposizioni proposte e i relativi commenti (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). SGHVR considera in particolare inaccettabili i termini di avviso dei difetti proposti nell'avamprogetto, che sono assoluti e non permettono pertanto alcuna proroga. Inoltre anche la normativa in materia di prescrizione dei crediti risultanti dai difetti manca di chiarezza ed è contraddittoria (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). Secondo Uni FR la prescrizione dei danni derivanti dai difetti e dei danni indiretti provocati dai difetti deve essere oggetto di un disciplinamento uniforme. Honsell ha osservato che non è comprensibile che il termine per far valere le relative pretese rimanga di tre anni, quando il termine per dare avviso dei difetti è fissato a due anni. Uni FR e Uni GE hanno suggerito di migliorare la situazione del committente modificando la normativa attuale

⁷ FF 2012 3063 (non ancora entrato in vigore)

per quanto concerne l'obbligo di esaminare l'opera dando avviso dei difetti in tempi brevi e la concomitante finzione di accettazione.

Alcuni partecipanti hanno invece approvato esplicitamente le norme proposte (GR, I Verdi; ODA GE, USS, SKS, Creditreform). GR considera queste regole più pratiche, più semplici e più ragionevoli di quelle presentate nel progetto parallelo di revisione del diritto di garanzia e ritiene conformi al diritto internazionale le norme proposte nel presente progetto.

Alcuni partecipanti appoggiano la soppressione dell'articolo 210 capoversi 1 e 3 AP-CO (PS; SKS), altri la rifiutano esplicitamente (costruionesvizzera, economiesuisse, SIA, USIC). Honsell sostiene che la soppressione dell'articolo 210 capoverso 3 AP-CO non è ragionevole, mentre economiesuisse ritiene che l'adeguamento dei termini di perenzione non dovrebbe far parte della revisione del diritto in materia di prescrizione. Nel contempo, SIA e USIC propongono di modificare l'obbligo, ritenuto insoddisfacente, di dare immediato avviso dei danni secondo l'articolo 370 capoverso 3 CO («Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti»).

Diversi partecipanti rifiutano espressamente la proposta di introdurre un termine assoluto per dare avviso dei difetti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO (NE; Isolsuisse, SSIC, USM/SMU, suissetec, SWICO). L'esigenza centrale deve in particolare consistere nel garantire la parità di trattamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici nelle relazioni contrattuali a più livelli (Isolsuisse, suissetec). FSA critica la disposizione dell'articolo 201 capoverso 4 AP-CO perché non è chiaro se si tratta di diritto imperativo e se il termine previsto per dare avviso dei difetti vale pure in caso di dolo; FSA rifiuta entrambe le ipotesi. Due partecipanti hanno chiesto di fissare a un anno i termini previsti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO, termine che appare loro adeguato (USDRC, USC/SBV/USP). HEV e USS chiedono, facendo riferimento alla revisione del diritto di garanzia, che sia previsto un termine assoluto anche per dare avviso dei difetti delle cose mobili che sono utilizzate per la realizzazione di un'opera immobiliare (art. 201 cpv. 4 «Il compratore deve dare avviso dei difetti della cosa in ogni caso entro due anni dalla consegna. L'avviso deve essere effettuato entro cinque anni dalla consegna se la cosa è impiegata nell'ambito di un'opera immobiliare che ha reso difettosa.»). SSIC ha chiesto di chiarire conformemente alla Norma SIA 118 la nozione di «consegna della cosa» impiegata nell'articolo 370 capoverso 4 AP-COSSIC. SIA e USIC, infine, rifiutano esplicitamente la soppressione dell'articolo 371 CO (SIA, USIC).

Uni FR propone di adeguare l'articolo 219 capoverso 3 AP-CO dal punto di vista terminologico, sostituendo la nozione di «fabbricato» con la nozione di «fondo». Honsell critica il mantenimento della norma speciale per i beni culturali nell'articolo 210 capoverso 1^{bis} CO, poiché ritiene che essa non sia stata armonizzata con tale disposizione.

63 Modifiche di altre leggi (dogane, tasse di bollo, imposte, tassa d'esenzione dall'obbligo militare, diritto penale amministrativo)

Secondo il rapporto la consultazione dovrebbe rivelare se in questi ambiti sono auspicabili modifiche parziali o se è preferibile un cambiamento di sistema.

Una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in tal merito ha rifiutato queste modifiche (AG, LU; Centre patronal). Due partecipanti hanno invece chiesto che esse siano realizzate e che la revisione sia estesa ad altri settori del diritto e ad altre leggi (USDRC, USC/SBV/USP). Meier ha suggerito che il legislatore stabilisca in modo chiaro e

inequivocabile se, e in quale misura, i principi del diritto privato sul rispetto e l'effetto della prescrizione debbano valere ad esempio nel diritto fiscale.

64 Modifiche della LResp⁸ (art. 20 cpv. 1, art. 21 e art. 23 AP-LResp)

Centre patronal ha considerato inaccettabile la proposta modifica dell'articolo 21 AP-LResp che proteggerebbe l'operato non diligente delle autorità. Uni GE ritiene la disposizione insoddisfacente.

Meier ha in linea di massima approvato le modifiche proposte, chiedendo però che far valere per scritto le proprie pretese nei confronti del Dipartimento federale delle finanze sia considerato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, come previsto nella legge militare⁹, nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile¹⁰ o nella legge sul servizio civile¹¹.

65 Titolo finale del CC

651 Art. 49 AP-Tit. fin. CC

Diversi partecipanti hanno rifiutato la normativa transitoria proposta dall'articolo 49 AP-Tit. fin. CC (TI, ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SVA, Fiduciari Suisse, Döbeli). Secondo USAM e Fiduciari Suisse non vi sono motivi di derogare al principio generale della non retroattività. TI ha in particolare criticato la possibilità prevista nell'articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC di applicare ai termini del diritto vigente il nuovo diritto dal momento della sua entrata in vigore e ha proposto di fare espressamente salvi i termini per evitare l'applicazione del nuovo diritto ai crediti non ancora prescritti («Sono fatti salvi i termini di prescrizione del diritto anteriore»). Infine, ASA ha criticato l'applicazione del principio della lex mitior ritenendolo inadeguato in diritto civile; inoltre ha proposto di applicare il nuovo diritto soltanto ai crediti per cui il termine relativo di prescrizione non ha ancora preso avvio, suggerendo per il rimanente di assoggettare gli altri crediti al diritto vigente (cpv. 1: «A un credito si applicano i termini di prescrizione del diritto anteriore se il termine relativo di prescrizione ha preso avvio sotto questo diritto.»; cpv. 2: «A tutti gli altri crediti il cui termine di prescrizione relativo non ha ancora preso avvio si applica il nuovo diritto»). I Verdi hanno criticato la normativa dell'articolo 49 AP-Tit. fin. CC considerandola insufficiente poiché il diritto transitorio richiede una normativa più approfondita; propongono di conseguenza di precisare che i termini non ancora scaduti nel momento dell'entrata in vigore decorrono secondo il nuovo diritto. SVA ha peraltro consigliato di adottare una disposizione comprensibile per disciplinare gli aspetti di diritto transitorio della prescrizione dei crediti constatati da attestati di carenza di beni («La prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni prima dell'entrata in vigore della presente modifica decorre dall'entrata in vigore medesima.»). Due partecipanti hanno chiesto di mantenere il vigente articolo 49 Tit. fin. CC (Centre patronal, economiesuisse). Secondo economiesuisse l'applicazione retroattiva del nuovo diritto ai crediti già esistenti deve essere assolutamente evitata. Uni GE ha sottolineato l'importanza del diritto transitorio per quanto concerne i

⁸ Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32)

⁹ Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10)

¹⁰ Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)

¹¹ Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0)

contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e ha consigliato di prendere come modello l'articolo 48 LAV.

652 Variante all'art. 49 AP-Tit. fin. CC

La netta maggioranza dei partecipanti ha criticato e rifiutato la variante proposta nell'ambito dell'articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC, secondo cui il nuovo diritto si applica anche ai crediti prescritti secondo il diritto anteriore ma non secondo il nuovo diritto (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; PLR; ASA, economiesuisse, FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, ASM, Fiduciari Suisse). Siffatta retroattività è incompatibile con la certezza del diritto, in particolare in considerazione delle riconosciute e giustificate preoccupazioni delle vittime di danni personali che sono degne di protezione (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; FDP; economiesuisse, Suva, SVR) e in considerazione dei termini transitori che ne risultano, considerati troppo lunghi (PLR). TI considera inaccettabile l'eventualità che possano essere rimesse in discussione sentenze già passate in giudicato. Contrariamente alle spiegazioni date nel rapporto, mancherebbero i rimedi giuridici per opporvisi (FSA, USAM, ASM, Fiduciari Suisse). economiesuisse fa notare che la retroattività propria è in linea di massima contraria alla Costituzione ed è ammessa solo eccezionalmente se sono adempiute condizioni severe; su tale questione il progetto non si esprime. FSA ritiene che per quanto concerne i diritti di regresso questa retroattività sia fonte di ulteriori complicazioni. SGHVR ritiene che, se si intende perseguire l'obiettivo politico di migliorare la posizione delle vittime di danni tardivi, sarebbe opportuno scegliere una soluzione diversa dalla retroattività propria.

Alcuni partecipanti hanno invece approvato la variante facendo notare che soltanto così è possibile far valere determinati danni alle persone (PS; USS, VAO). Secondo VAO la revisione deve tenere conto anche delle legittime pretese delle vittime di danni (tardivi) insorti prima dell'entrata in vigore.

66 Modifica della LRPD¹² (art. 9 AP-LRPD)

Numerosi partecipanti approvano la modifica proposta (FRC, SKS, Uni GE), in particolare perché essa si fonda sull'effettiva presa d'atto del credito e del debitore. Essa migliora la protezione dei consumatori anche se deroga dalla normativa europea in materia (Uni GE).

La modifica è stata rifiutata da un numero analogo di partecipanti (costruionesvizzer, Centre patronal, Creditreform), poiché l'eurocompatibilità della normativa deve avere la priorità sull'unificazione del diritto in materia di prescrizione per tutelare gli interessi delle industrie d'esportazione (costruionesvizzer, Centre patronal) e perché nuoce alla certezza del diritto e finalmente protegge i creditori imprudenti (Centre patronal). Un partecipante rifiuta la modifica proposta poiché inasprisce la responsabilità in modo sproporzionato e contrario agli interessi dell'economia (Creditreform).

Secondo un partecipante occorre in ogni caso correggere l'attuale incertezza per quanto concerne il decorso del termine (economieuisse).

¹² Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944)

67 Modifica della LEF¹³ / prescrizione degli attestati di carenza di beni (art. 149a AP-LEF)

La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato la modifica dell'articolo 149a capoverso 1 AP-LEF secondo cui il termine di prescrizione dei crediti certificati da un attestato di carenza di beni viene adeguato alle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni e ridotto a dieci anni ((AG, BL, JU, TI, ZH; ASA, Centre patronal, Forum PMI, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, CSI, SUISA, SVA, Creditreform, Fiduciari Suisse, VGS, VSKF, VSI, Winterthur). A sostegno del loro rifiuto i partecipanti hanno addotto motivi diversi:

- il termine di prescrizione degli attestati di carenza di beni è già stato abbreviato dalla revisione della LEF del 1997; in tale ambito si è rinunciato all'imprescrittibilità di tali attestati prevista nel diritto anteriore e il termine di prescrizione attuale è stato fissato a 20 anni; questi fatti si oppongono a una nuova riduzione del termine (BL, JU, ZH; Creditreform, VSKF, VSI);
- il termine di prescrizione di 10 anni proposto per i crediti certificati da attestati di carenza di beni è considerato troppo breve in considerazione dei lunghi periodi attualmente necessari per il risanamento e la ripresa economica dei debitori che sovente superano i 10 anni (AG, ZH; Centre patronal, SUISA, SVA);
- alcuni partecipanti temono che i brevi termini di prescrizione incrementeranno gli atti interruttivi cagionando costi supplementari per tutti gli interessati (AG; ASA, CSI, Creditreform, VGS);
- sotto il profilo sistematico sono state sottolineate le differenze tra la prescrizione in generale e la prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni, differenze che giustificano un diverso trattamento (AG, JU, ASA, CSI, SUISA, VGS);
- una riduzione provocherebbe uno squilibrio ingiustificato tra prolungamento dei termini di prescrizione nel Codice delle obbligazioni e riduzione della prescrizione degli attestati di carenza di beni (ASA);
- i debitori insolventi sarebbero privilegiati rispetto ai debitori solvibili (ASA);
- una riduzione avrebbe per conseguenza una diminuzione non trascurabile delle entrate delle collettività pubbliche (CSI, VGS, Winterthur);
- un breve termine di prescrizione per i crediti certificati da attestati di carenza di beni sarebbe in contraddizione con i termini di prescrizione in vigore all'estero (CSI, Creditreform, VGS).

Soltanto GR e KBK giudicano positiva la riduzione di questi termini. KBK ritiene che la riscossione dei debiti non sarebbe pregiudicata mentre l'esecuzione sarebbe notevolmente semplificata, nella misura in cui diminuirebbero i problemi connessi con l'allestimento di copie e duplicati degli attestati di carenza di beni.

68 Modifica della LSu¹⁴ (art. 32 e art. 33 AP-LSu)

Meier ha proposto di rinunciare, nei casi in cui la collettività pubblica è creditrice, a far decorrere la prescrizione da un momento soggettivo, difficile da stabilire in questi casi, ma di prevedere un termine assoluto che prenda avvio in un momento oggettivo. Va nel contempo conservata la vigente regola dell'articolo 33 LSu, per evitare di dover rinunciare alla forma di interruzione della prescrizione più semplice e più giustificata per la collettività pubblica che è tenuta a rispettare i principi della legalità e della proporzionalità.

¹³ Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1)

¹⁴ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)

69 Modifica della LEspr¹⁵ (art. 105 AP-LEspr)

Due partecipanti hanno consigliato di applicare alla pretesa di retrocessione soltanto un termine assoluto di 10 anni dall'esigibilità (USD CR, USC/SBV/USP).

610 Modifica della LCStr¹⁶ (art. 83 AP-LCStr)

RoadCross e TCS approvano esplicitamente il proposto prolungamento, da due a tre anni, del termine vigente; il TCS vuole però che si rinunci alla variante agli articoli 129–130 AP-CO e che siano accettate le varianti agli articoli 135 e 141 AP-CO.

611 Modifica della LNA¹⁷ (art. 68 AP-LNA)

Aero-Club ha preso posizione contro la modifica proposta secondo cui la prescrizione viene assoggettata alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni; infatti egli ritiene che il prolungamento del termine non sia né ragionevole né opportuno e che non vi sia alcun interesse a prolungare la prescrizione dei danni di terzi costringendo le imprese della navigazione aerea a costituire importanti accantonamenti.

612 Modifica della LPGA¹⁸ (art. 72 cpv. 3 AP-LPGA)

Due partecipanti hanno espressamente approvato la modifica proposta (USD CR, USC/SBV/USP). SG ha riconosciuto la necessità di adottare una disposizione speciale per tenere adeguatamente conto delle particolarità di questo settore; ha tuttavia criticato la disposizione proposta ritenendola poco convincente poiché l'esistenza di un diritto di regresso non può rimanere incerta per decenni nel caso in cui il danno sia noto all'assicuratore.

ASA ha criticato il fatto che la disposizione proposta dall'articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA privilegia l'assicuratore sociale per quanto concerne il diritto di regresso, senza che ve ne sia motivo visto il prolungamento dei termini di prescrizione; la disposizione dovrebbe piuttosto essere mantenuta nella sua versione attuale («... per il diritto di regresso dell'assicuratore, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.»). FSA mette in dubbio la necessità di modificare la disposizione, mentre SGHVR e Suva la negano completamente. FSA ritiene che per le prestazioni durevoli come le rendite la modifica della disposizione sia iniqua e vada a discapito del responsabile, poiché la prescrizione prenderebbe avvio soltanto al termine dell'obbligo di fornire la prestazione. Secondo Suva tale momento non è chiaramente determinato e, in generale, la sua scelta è inopportuna se fondata sull'obbligo di effettuare integralmente la prestazione come prevede ad esempio l'articolo 83 capoverso 3 LCStr. Suva rifiuta la proposta soppressione dell'articolo 72 capoverso 3 primo periodo LPGA poiché le diverse possibili normative future sulla prescrizione non permettono di farne a meno.

613 Modifiche della LAVS¹⁹ (art. 52 cpv. 3 e 4 AP-LAVS)

Alcuni partecipanti approvano espressamente la modifica proposta (FER, USD CR, USC/SBV/USP). FER ritiene ragionevole la disposizione proposta nell'avamprogetto perché

¹⁵ Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711)

¹⁶ Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01)

¹⁷ Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)

¹⁸ Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)

¹⁹ Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

consolida la certezza del diritto e agevola la lotta contro il lavoro clandestino e semplifica quindi il lavoro delle casse di compensazione AVS.

614 Modifiche della LPP²⁰ (art. 41 cpv. 2 e art. 52 cpv. 2 e 3 AP-LPP)

Due partecipanti hanno esplicitamente approvato la proposta modifica dell'articolo 41 capoverso 2 AP-LPP (USDCR, USC/SBV/USP). Invece, questa modifica che propone di abbandonare la distinzione tra prestazioni uniche e prestazioni periodiche e di applicare in modo uniforme un termine di prescrizione assoluto di 10 anni è stata completamente rifiutata da USI e Centre patronal, e dall'ASP per quanto concerne la prescrizione delle pretese di pagamento delle rendite e di esenzione dai contributi. Infine, secondo il Centre patronal, essa è poco chiara, non porta alcun beneficio e complica le mansioni degli organi di esecuzione.

Molti partecipanti hanno rifiutato sia le modifiche dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP sia la riduzione del termine di prescrizione da cinque a tre anni, poiché ritengono che complicano notevolmente l'esecuzione delle pretese di responsabilità (USI, ASP, USS, Sicherheitsfonds BVG). Alcuni fanno peraltro notare che questo termine è stato ridotto da dieci a cinque anni in occasione della revisione del 2005 (USI, Sicherheitsfonds BVG). Non è chiaro nemmeno se il termine decorra dall'effettivo risarcimento del danno o dal momento in cui esso è dovuto (ASP). Inoltre, alcuni partecipanti ritengono necessario precisare che il termine di prescrizione relativo prende avvio al più presto una volta che l'ultimo membro del consiglio di fondazione (eventualmente degli altri organi) già in funzione al momento dell'evento dannoso ha lasciato la sua funzione (USI, Sicherheitsfonds BVG). Soltanto FER ha approvato le modifiche dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 AP-LPP perché perseguono finalità di unificazione e migliorano la certezza del diritto; però ritiene che la normativa sull'avvio del termine manchi di chiarezza e propone di conservare la regola attuale.

ASP ha consigliato di modificare anche l'articolo 35a capoverso 2 LPP, specialmente perché non si tratta di un termine di perenzione ma di un termine di prescrizione ed è importante che la prescrizione delle pretese fondate sull'indebito arricchimento sia la medesima nella previdenza professionale obbligatoria e in quella facoltativa. Due partecipanti hanno proposto di adeguare l'articolo 56a capoverso 3 LPP per quanto concerne il rimborso delle prestazioni indebitamente versate dal fondo di garanzia, poiché anch'esso prevede termini di prescrizione ragionevoli in particolare nella prospettiva della soppressione dei termini di prescrizione penali (FER, Sicherheitsfonds BVG).

615 Modifica dell'articolo 14 della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna²¹

Due partecipanti hanno esplicitamente approvato la modifica proposta (USDCR, USC/SBV/USP).

²⁰ Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40)

²¹ Legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (RS 844)

7 Pubblicità

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), la documentazione inerente alla consultazione è accessibile al pubblico, i pareri pervenuti lo sono al termine della procedura e il riassunto dei risultati della consultazione lo è dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri completi possono essere consultati presso l'UFG.

Allegato / Anhang / Annexe

**Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu**

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PCS	Partito cristiano sociale / Christlich-soziale Partei Parti chrétien-social
PPD	Partito popolare democratico / Christlichdemokratische Volkspartei / Parti Démocrate-Chrétien
PLR	Partito liberale-radical. I Liberali / Freisinnig-Demokratische Partei. Die Liberalen / Parti radical-démocratique. Les Libéraux-Radicaux
I verdi	I Verdi / Grüne / Les verts
PS	Partito socialista svizzero / Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti Socialiste Suisse

UDC Unione Democratica di Centro / Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

asbestopfer.ch Verein für Asbestopfer und Angehörige

Aero-Club Aero-Club der Schweiz
Aéro-Club de Suisse

USI Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse

ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d'Assurances

ASP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des Institutions de prévoyance

costruionesvizzera Organizzazione nazionale della costruzione
Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft
L'organisation nationale de la construction

bfu Ufficio prevenzione infortuni
Beratungsstelle für Unfallverhütung
Bureau de prévention des accidents

SPIA/agriss Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) e agriss

Centre patronal Centre Patronal

GDS Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz
Juristes Démocrates de Suisse
Giuristas e Giurists Democrats Svizzers

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Swiss Business Federation

electrosuisse SEV Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica
SEV Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik

EV Erdöl-Vereinigung
Union pétrolière

FER Fédération des Entreprises Romandes

FRC Fédération romande des consommateurs

FMH Federazione dei medici svizzeri
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Fédération des médecins suisses
Swiss Medical Association

FHS Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Federation of the Swiss Watch Industry FH

H+	Gli ospedali svizzeri Die Spitaler der Schweiz Les hopitaux de suisse
Commercio Svizzera	Commercio Svizzera VSIG Handel Schweiz Commerce Suisse Swiss Trade
HEV	Hauseigentumerverband Schweiz
holzbau schweiz	Associazione svizzera costruttori in legno Verband Schweizer Holzbau-Unternehmungen Association suisse des entreprises de construction en bois associazion svizra da las interpresas da construcziun en lain
IRV/VKF	Interkantonaler Ruckversicherungsverband/ Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Isolsuisse	Verband Schweizerischer Isolierfirmen
KBK	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conference des preposes aux poursuites et faillites de Suisse Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment de la Svizra
Forum PMI	Forum PMI KMU-Forum Forum PME
COPMA	Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti Konferenz der Kantone fur Kindes- und Erwachsenenschutz Conference des Cantons en matiere de Protection des Mineurs et des Adultes
sicsvizzera	Societa svizzera degli impiegati del commercio
ODA GE	Ordres des Avocats de Geneve
RoadCross	Unfallprevention und -bewaltigung
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Federation Suisse des Avocats Swiss Bar Association
USD CR	Unione svizzera delle donne contadine e rurale Schweiz. Bauerinnen- und Landfrauenvereinigung Union suisse des paysannes et des femmes rurales Uniun de las puras svizras
USC	Unione Svizzera dei Contadini Schweizerischer Bauernverband Union Suisse des Paysans Uniun Purila Svizra
SSIC	Societa Svizzera degli Impresari-Costruttori Schweizerischer Baumeisterverband Societe Suisse des Entrepreneurs Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs

USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SGHVR	Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht Société suisse de droit de la responsabilité civile et des assurances
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Société suisse des ingénieurs et des architectes Swiss society of engineers and architects
Fondo di garanzia LPP	Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Fond de garantie LPP
Schleudertraumaverband	Associazione dei feriti da colpo di frusta Schleudertraumaverband
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
ASIPG	Associazione svizzera pittori e gessatori Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
ASI	Associazione Svizzera Inquilini Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Association Suisse des Locataires
USM/SMU	Unione Svizzera del Metallo Schweizerische Metall-Union Union Suisse du Métal
OSP	OSP Organizzazione svizzera dei pazienti SPO Patientenschutz OSP Organisation suisse des patients
UCS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
CSI	Conferenza svizzera delle imposte Städtische Steuerkonferenz Conférence des villes suisses sur les impôts
SUISA	Cooperativa degli autori ed editori di musica Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâti- ment Associazziun sivzra e liechtensteinaisa de la tecnica da cons- trucziun
Suva	Suva
SVA	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute

Creditreform	Unione svizzera dei creditori Creditreform Schweizerischer Verband Creditreform
ASM	Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre juridique Associazion sivzra dals derschaders
SWICO	SWICO Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz
SwissBanking	Associazione Svizzera dei Banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Swiss Bankers Association
Swissmem	Swissmem L'industria metalmeccanica e elettrica svizzera Swissmem Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie
Swissprivatebankers	Association des banquiers privés suisses Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers Swiss Private Bankers Association
Syna	Syna
SZFF	Centrale svizzera dei costruttori di finestre e facciate Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden Centrale Suisse Fenêtres et Façades
TCS	Touring Club Suisse
Fiduciari Suisse	Unione Svizzera dei Fiduciari Schweizerischer Treuhänderverband Union Suisse des Fiduciaires
Uni FR	Universität Freiburg Schweiz, Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht Université de Fribourg Suisse, Institut pour le droit suisse et internationale de la construction
Uni GE	Université de Genève, Faculté de droit
UNIL	Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles
UP	Rechtsberatungsstelle UP für Unfall Unfallopfer und Patienten
USIC	Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria Union Suisse des Sociétés d'Ingénieurs-Conseils Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen Swiss Association of Consulting Engineers
VAO	Verein Asbestopfer und Angehörige
VGS	Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich
VSKF	Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement
UTP	Unione dei trasporti pubblici Verband öffentlicher Verkehr Union des transports publics

USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti Der Verband für Stark- und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT- und Sicherheitsinstallationen, Anlagenbau, Gebäudetechnik L'union pour les installations à courant fort et courant faible, la télécommunication, les installations de sécurité et IT, les installations industrielles, la technique du bâtiment
VSI	Associazioni degli Uffici Fiduciari d'Incasso Svizzeri Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement
Winterthur	Città di Winterthur

Übrige Teilnehmer / Autres Participants / Altri Partecipanti

Döbeli	Adrian Döbeli
Honsell	Prof. Dr. Heinrich Honsell
Huwiler	Prof. Dr. Bruno Huwiler
Meier	Thomas Meier
Pichonnaz	Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
Werro	Prof. Dr. Franz Werro